

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

- SEZ. V – R.G. 1066/2025 – C. d. C. 05.11.2025

RICORSO PER SECONDI MOTIVI AGGIUNTI
(a valere occorrendo altresì quale memoria difensiva)

CON CONTESTUALE

ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

della **Fondazione Federico II**, Cod. Fisc. 97133160826, P. Iva 04651480826, con sede legale in Palermo, Piazza del Parlamento n. 1, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante “*pro tempore*”, rappresentata e difesa dall’avv. Ottavio Vaccaro, Cod. Fisc. VCC TTV 75A23 C351N, fax n. 095/536565, pec: ottavio.vaccaro@pec.ordineavvocaticatania.it, giusta procura su foglio separato e materialmente congiunto al presente atto ex art. 83 c.p.c., e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del suo procuratore, al quale si chiede che siano effettuate tutte le comunicazioni,

NEL RICORSO R.G. N. 1066/2025

proposto contro

- la **Regione Sicilia**, in persona del Presidente “*pro tempore*”;
- il **Dipartimento della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana**, AREA 7, Gestione programmi per la cooperazione territoriale europea e la cooperazione sovranazionale, in persona del Dirigente Generale “*pro tempore*”;
- il **Comitato di Sorveglianza (Comité de Suivi)** del Programma

INTERREG NEXT Italia - Tunisia, in persona del Presidente “*pro tempore*”,

- Resistenti -

E NEI CONFRONTI

- del **Comune di Caltagirone** (CT), in persona del Sindaco “*pro tempore*”;

- dell'**ARPA Sicilia** - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, in persona del legale rappresentante “*pro tempore*”,

- Ove e se controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

Con il ricorso principale:

“- del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana n. 223 DRP del 17.04.2025, con il quale si prende atto e si ratificano le decisioni del Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG NEXT Italia - Tunisia, che ha approvato le liste (graduatorie) per obiettivo specifico dei progetti ammessi a finanziamento, le liste di riserva e le liste dei progetti non ammissibili a finanziamento, presentati nell'ambito dell'avviso 01/2024 del Programma, nella parte in cui la Fondazione ricorrente, erroneamente, con riferimento all'obiettivo specifico “4.6 - Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione e nell'innovazione sociale”, è stata inserita al n. 2 dei progetti di riserva e non, invece, nella lista dei progetti ammessi a finanziamento;

- delle graduatorie allegate al Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana n. 223 DRP del 17.04.2025, nonché di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati;

- del processo verbale della riunione dell'8 aprile 2025 del Comitato di Sorveglianza

(Comité de Suivi) di approvazione delle liste (graduatorie) per obiettivo specifico dei progetti ammessi a finanziamento, delle liste di riserva e delle liste dei progetti non ammissibili a finanziamento del Programma INTERREG NEXT Italia - Tunisia, presentati nell'ambito dell'avviso 01/2024, nella parte in cui il progetto "NEXTheritage" della Fondazione ricorrente non risulta essere tra quelli ammessi a finanziamento per l'obiettivo specifico "4.6 - Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione e nell'innovazione sociale";

- della griglia di valutazione n. 2 dell'11.03.2025, a firma del sig. Alejandro Lafarga Martinez, a tenore della quale, erroneamente ed illegittimamente, viene assegnato al progetto "NEXTheritage" della Fondazione Federico II un punteggio complessivo di 65;*
- ove occorra, di tutte le griglie di valutazione inerenti ai programmi presentati per l'obiettivo specifico 4.6 classificati ai posti da n. 1 a n. 4 della graduatoria degli ammessi a finanziamento, nonché della griglia di valutazione del programma che al n. 1 precede quello della Fondazione nella graduatoria (lista) di riserva, tutte allo stato non conosciute e per le quali si presenterà istanza di accesso agli atti e ci si riserva, fin da adesso, di proporre eventualmente ricorso per motivi aggiunti;*
- ove occorra, dell'Avviso pubblico 1/2024, approvato con D.D.G. n. 19 del 24.01.2024, per la presentazione di progetti di cooperazione del Programma INTERREG NEXT Italia – Tunisia, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sotto il seguente duplice profilo: 1) laddove non specifica le procedure di selezione da adottare e, in particolare, il numero di valutatori esterni chiamati ad esaminare i progetti; 2) nell'ipotesi in cui lo si interpreti nel senso di consentire, nel silenzio di specifiche prescrizioni, di ricorrere discrezionalmente a più di due valutatori esterni, ciò*

in aperto contrasto con le regole espressamente stabilite dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 24.05.2023 e ribadite in quella dell'08.04.2025;

- di ogni altro atto, documento e/o verbale, presupposto, connesso e conseguente, o, comunque, collegato con i provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto e di data ignota”;

- Con il primo ricorso per motivi aggiunti:

- del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana n. 455 del 01.07.2025, con il quale *“si prende atto e si ratificano le decisioni del Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG NEXT Italia - Tunisia relative alla griglia del progetto NEXT HERITAGE formulata dall'esperto valutatore, con relativi commenti su ciascuna controdeduzione del capofila proponente, e si aggiornano le liste di riserva per obiettivo specifico dei progetti dell'avviso 01/2024 di cui al DDG 233 del 24/06/2025”;*

- ove occorra, della nota prot. 8650 del 25/06/2025 con la quale il Comitato di Sorveglianza ha approvato la griglia formulata dall'esperto valutatore in esito al riesame, nonché la nuova valutazione del progetto NEXTHERITAGE;

- ove occorra, della nuova griglia di valutazione a firma del sig. Alejandro Lafarga Martinez, formulata dall'esperto valutatore a seguito di riesame ed alla luce delle controdeduzioni presentate dall'odierna ricorrente a tenore della quale, erroneamente ed illegittimamente, viene assegnato al progetto “NEXTHERITAGE” della Fondazione Federico II un punteggio complessivo di 70;

- ove occorra, delle aggiornate liste di riserva per obiettivo specifico dei progetti dell'avviso 01/2024 di cui al DDG 233 del 24/06/2025 aggiornate ed allegate al D.D.G. 455 dell'01.07.2025 per farne parte integrante;
- di tutti i provvedimenti connessi, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti, in quanto lesivi degli interessi della Fondazione Federico II.

* * * * *

Il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti vengono integrati dai presenti secondi motivi aggiunti (a valere occorrendo altresì quale autonoma memoria difensiva processuale ai sensi dell'art. 55 C.p.A.) proposti nei confronti delle Amministrazioni già precedentemente intimate e quindi avverso:

- la **Regione Sicilia**, in persona del Presidente "*pro tempore*";
- il **Dipartimento della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana**, AREA 7, Gestione programmi per la cooperazione territoriale europea e la cooperazione sovranazionale, in persona del Dirigente Generale "*pro tempore*";
- il **Comitato di Sorveglianza (Comité de Suivi)** del Programma INTERREG NEXT Italia - Tunisia, in persona del Presidente "*pro tempore*",

E NEI CONFRONTI

- del **Comune di Caltagirone (CT)**, in persona del Sindaco "*pro tempore*";
- dell'**ARPA Sicilia** - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, in persona del legale rappresentante "*pro tempore*",

NONCHE'

in ottemperanza a quanto disposto dall'Ecc.ma Sez. V del Tar Palermo in

seno al verbale dell'udienza in camera di consiglio del 25 settembre 2025,
onerando in tal senso la Fondazione odierna ricorrente,

CONTRO
(ove e se controinteressati)

- l'Università degli Studi di Palermo/Polo territoriale universitario di Agrigento, in persona del legale rappresentante *“pro tempore”*;
- il Distretto Turistico Sicilia Occidentale, in persona del legale rappresentante *“pro tempore”*;
- la Cesie Ente del Terzo Settore, in persona del legale rappresentante *“pro tempore”*,

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- Con il presente secondo ricorso per motivi aggiunti:

- della nota prot. n. 7518 del 13.06.2024 del Dipartimento della Programmazione *“Area 7 Gestione programmi per la cooperazione territoriale europea e la cooperazione sovranazionale”*, avente ad oggetto: *“Programma Interreg VI-A Next Italia-Tunisia. Chiusura della procedura scritta per l'approvazione del Regolamento interno del comitato di valutazione e Linee direttrici per la valutazione delle proposte progettuali”* con la quale sono state approvate le Linee guida per la valutazione e selezione delle proposte progettuali ed il Regolamento interno del comitato di valutazione dei progetti standard;
- delle Linee guida per la valutazione e selezione delle proposte progettuali;
- del Regolamento interno del comitato di valutazione dei progetti standard;
- di ogni altro atto, documento e/o verbale, presupposto, connesso e conseguente, o, comunque, collegato con i provvedimenti quivi impugnati,

ancorché non conosciuto e di data ignota.

PREMESSO CHE

1. La Fondazione Federico II, con ricorso depositato in data 25.06.2025, iscritto al n. 1066/2025 r.g., chiedeva l'annullamento della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico 01/2024 "INTERREG NEXT Italia-Tunisia", nella parte in cui la proposta progettuale "NEXTHERITAGE" presentata dalla Fondazione Federico II è stata ingiustamente inserita nella lista di riserva, a causa di una valutazione anomala e irragionevole, in violazione delle regole di gara che prevedevano la doppia valutazione e non la triplice valutazione di qualità, con conseguente richiesta di ricalcolo del punteggio e ammissione al finanziamento;

2. Altresì, si osserva per quanto qui d'interesse, la Fondazione odierna ricorrente chiedeva testualmente l'annullamento *"ove occorra, dell'Avviso pubblico 1/2024, approvato con D.D.G. n. 19 del 24.01.2024, per la presentazione di progetti di cooperazione del Programma INTERREG NEXT Italia – Tunisia, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sotto il seguente duplice profilo:*
1) laddove non specifica le procedure di selezione da adottare e, in particolare, il numero di valutatori esterni chiamati ad esaminare i progetti; 2) nell'ipotesi in cui lo si interpreti nel senso di consentire, nel silenzio di specifiche prescrizioni, di ricorrere discrezionalmente a più di due valutatori esterni, ciò in aperto contrasto con le regole espressamente stabilite dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 24.05.2023 e ribadite in quella dell'08.04.2025".

3. Il Ricorso introduttivo del giudizio, ciò a beneficio dei potenziali controinteressati che non sono stati evocati prima e che quindi non hanno

alcuna conoscenza degli atti introduttivi del giudizio, era del seguente testuale

tenore:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

RICORSO

della **Fondazione Federico II**, Cod. Fisc. 97133160826, P. Iva 04651480826, con sede legale in Palermo, Piazza della Vittoria n. 23, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante “pro tempore”, on. dott. Gaetano Galvagno, rappresentata e difesa dall’avv. Ottavio Vaccaro, Cod. Fisc. VCC TTV 75A23 C351N, fax n. 095/536565, pec: ottavio.vaccaro@pec.ordineavvocaticatania.it, giusta procura su foglio separato e materialmente congiunto al presente atto ex art. 83 c.p.c., e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del suo procuratore, al quale si chiede che siano effettuate tutte le comunicazioni,

- Ricorrente -

CONTRO

- la **Regione Sicilia**, in persona del Presidente “pro tempore”;
- il **Dipartimento della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana**, AREA 7, Gestione programmi per la cooperazione territoriale europea e la cooperazione sovranazionale, in persona del Dirigente Generale “pro tempore”;
- il **Comitato di Sorveglianza (Comité de Suivi)** del Programma INTERREG NEXT Italia - Tunisia, in persona del Presidente “pro tempore”,

- Resistenti -

E NEI CONFRONTI

- del **Comune di Caltagirone** (CT), in persona del Sindaco “pro tempore”;
- dell’**ARPA Sicilia** - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, in persona del legale rappresentante “pro tempore”,

- Ove e se controinteressati -

PER L’ANNULLAMENTO

- del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana n. 223 DRP del 17.04.2025, con il quale si prende atto e si ratificano le decisioni del Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG NEXT Italia - Tunisia, che ha approvato le liste (graduatorie) per obiettivo specifico dei progetti ammessi a finanziamento, le liste di riserva e le liste dei progetti non ammissibili a finanziamento, presentati nell’ambito dell’avviso 01/2024 del Programma, nella parte in cui la Fondazione ricorrente, erroneamente, con riferimento all’obiettivo specifico “4.6 - Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione e nell’innovazione sociale”, è stata inserita al n. 2 dei progetti di riserva e non, invece, nella lista dei progetti ammessi a finanziamento;
- delle graduatorie allegate al Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana n. 223 DRP del 17.04.2025, nonché di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati;
- del processo verbale della riunione dell’8 aprile 2025 del Comitato di Sorveglianza (Comité de Suivi) di approvazione delle liste (graduatorie) per obiettivo specifico dei progetti ammessi a finanziamento, delle liste di riserva e delle liste dei progetti non ammissibili a finanziamento del Programma INTERREG NEXT Italia - Tunisia, presentati nell’ambito dell’avviso 01/2024, nella parte in cui il progetto “NEXTheritage” della Fondazione ricorrente non risulta essere tra quelli ammessi a finanziamento per l’obiettivo specifico “4.6 - Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione e nell’innovazione sociale”;

- della griglia di valutazione n. 2 dell'11.03.2025, a firma del sig. Alejandro Lafarga Martinez, a tenore della quale, erroneamente ed illegittimamente, viene assegnato al progetto "NEXTHERITAGE" della Fondazione Federico II un punteggio complessivo di 65;
- ove occorra, di tutte le griglie di valutazione inerenti ai programmi presentati per l'obiettivo specifico 4.6 classificati ai posti da n. 1 a n. 4 della graduatoria degli ammessi a finanziamento, nonché della griglia di valutazione del programma che al n. 1 precede quello della Fondazione nella graduatoria (lista) di riserva, tutte allo stato non conosciute e per le quali si presenterà istanza di accesso agli atti e ci si riserva, fin da adesso, di proporre eventualmente ricorso per motivi aggiunti;
- ove occorra, dell'Avviso pubblico 1/2024, approvato con D.D.G. n. 19 del 24.01.2024, per la presentazione di progetti di cooperazione del Programma INTERREG NEXT Italia – Tunisia, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sotto il seguente duplice profilo: 1) laddove non specifica le procedure di selezione da adottare e, in particolare, il numero di valutatori esterni chiamati ad esaminare i progetti; 2) nell'ipotesi in cui lo si interpreti nel senso di consentire, nel silenzio di specifiche prescrizioni, di ricorrere discrezionalmente a più di due valutatori esterni, ciò in aperto contrasto con le regole espressamente stabilite dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 24.05.2023 e ribadite in quella dell'08.04.2025;
- di ogni altro atto, documento e/o verbale, presupposto, connesso e conseguente, o, comunque, collegato con i provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto e di data ignota.

FATTO

La Fondazione Federico II è soggetto proponente e capofila di una partnership transfrontaliera formata, oltre che dalla medesima, dall'Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Architettura, dall'Università di Manouba (Tunisia), Centro di ricerca di laboratorio in architettura di sistemi di immagini e reti multimediali - Scuola Nazionale delle scienze dell'Informazione, nonché dal partner privato Digital Cultural Experience, costituitisi in partenariato così come previsto dall'art. 23 del Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante "disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno" e dallo stesso avviso di selezione 01/2024 pubblicato dall'Autorità di Gestione, i quali decidevano di presentare una proposta progettuale denominata "NEXTHERITAGE" (New EXperiences in Tourism per un'esplorazione accessibile e di alto livello delle risorse culturali attraverso l'innovazione, la tecnologia e la valorizzazione) a valere sull'Avviso pubblico 01/2024, approvato con D.D.G. n. 19 del 24.01.2024, per la presentazione di progetti di cooperazione del Programma INTERREG NEXT Italia – Tunisia.

L'avviso 01/2024 del Programma Interreg Next Italia - Tunisia, cofinanziato dall'Unione europea, infatti, era rivolto agli enti pubblici e di diritto pubblico, nonché agli organismi privati e alle ong, con sede legale nel territorio siciliano, i quali potevano presentare progetti di cooperazione transfrontaliera nell'ambito di diversi obiettivi specifici del citato Programma, riguardanti i temi delle energie rinnovabili, dell'ambiente, dell'innovazione, della salute, delle opportunità formative, del turismo sostenibile e dei servizi di governance.

La Fondazione Federico II, di concerto con il partenariato, dunque, presentava la propria proposta del valore complessivo di € 1.349.599,82 con riferimento all'obiettivo specifico 4.6 teso a "Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione e nell'innovazione sociale".

Ebbene, svolta l'istruttoria di ammissibilità e sottoposte le proposte progettuali alle valutazioni di qualità, ambientali e di conformità rispetto alla normativa sugli aiuti di Stato previste dall'Avviso pubblico, il Comitato di Sorveglianza stilava le liste (graduatorie) per obiettivo specifico dei progetti ammessi a finanziamento, le liste di riserva e le liste dei progetti non ammessi a finanziamento.

Nello specifico, con l'impugnato Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana n. 223 DRP del 17.04.2025,

sostanzialmente di ratifica delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG NEXT Italia - Tunisia, il progetto dell'odierna ricorrente veniva collocato al posto n. 2 della graduatoria (lista) dei progetti di riserva, con un punteggio complessivo di 85,67.

La Fondazione Federico II, proseguendo, risultando impossibile comprendere come fossero stati attribuiti i punteggi e quali fossero le motivazioni a supporto degli stessi con riferimento ai singoli criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, presentava istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/90, assunta al protocollo al n. 5521 del 24.04.2025 del Dipartimento della Programmazione.

In data 20.05.2025, indi, con nota prot. n. 6736 del Dipartimento della Programmazione veniva accolta l'istanza di accesso e, per l'effetto, venivano trasmessi in formato digitale i documenti richiesti.

Orbene, la Fondazione Federico II, esaminata la documentazione trasmessa dal Dipartimento della Programmazione odierno resistente e riscontrate molteplici illegittimità ed errori sia nella procedura seguita che nella valutazione espressa con riferimento alla proposta progettuale della Fondazione, tempestivamente, in data 27.05.2025, presentava le proprie controdeduzioni.

In particolare, la Fondazione Federico II censurava la valutazione espressa dal Comitato di Sorveglianza in quanto avvenuta in aperta violazione del Regolamentoi (UE) 2021/1059 e 2021/1060, delle prescrizioni contenute nell'Avviso Pubblico, costituente *lex specialis*, e, se non bastasse, anche in spregio alle regole procedurali di selezione dal medesimo Comitato predeterminate (nella riunione del 24.05.2023), le quali (quest'ultime), si osservi, stabilivano espressamente che si procedesse con **una doppia valutazione di qualità** indipendente per ogni progetto ad opera di valutatori esterni ed attraverso l'apposita griglia predisposta.

Nella fattispecie sottoposta, infatti, la ricorrente si avvedeva che, inopinatamente, in violazione delle norme poste a presidio della procedura in parola, la proposta progettuale presentata dalla Fondazione Federico II non era stata **sottoposta** (così come previsto dalle norme procedurali stabilite dal Comitato di Sorveglianza) ad una **doppia valutazione** di qualità ma, bensì, a **tre diversi giudizi ad opera di altrettanti valutatori esterni**.

Ed ancora, proseguendo, la Fondazione ricorrente, in seno alle proprie controdeduzioni, contestava la illogicità, la falsa ed erronea motivazione, nonché l'abnormità (rispetto alle griglie nn. 1 e 3) della scheda di valutazione n. 2 dell'11.03.2025, a firma del sig. Alejandro Lafarga Martinez, con la quale veniva assegnato al progetto "NEXTHERITAGE" della Federico II un punteggio complessivo di 65.

A ben vedere, difatti, come verrà meglio spiegato nel prosieguo, sembrerebbe che il compilatore (valutatore) della griglia di valutazione n. 2 non abbia compreso a quale obiettivo specifico (4.6) fosse riferita la proposta progettuale "NEXTHERITAGE" della Fondazione e, in tal senso, costituisce pertinente indizio al riguardo la circostanza che **la scheda non risulta neppure compilata** nelle sue parti più importanti, **mancando**, a differenza delle altre 2 schede, **il numero di riferimento del progetto, il titolo, la priorità, l'obiettivo specifico al quale si riferisce**, in altri termini non essendovi certezza alcuna che la valutazione del progetto sia stata correttamente operata con riferimento all'obiettivo specifico per la quale è stata presentata.

Di poi, con le proprie controdeduzioni, la Fondazione Federico II censurava l'attribuzione del punteggio complessivo assegnato al progetto, pari a 85,67, **sotto il profilo logico e metodologico, in quanto** il calcolo della media aritmetica effettuato tra 3 valutazioni profondamente **divergenti**, senza alcun correttivo o predeterminato criterio di coerenza, appare tecnicamente scorretto e privo di razionalità valutativa.

Alla data odierna, nonostante le fondate controdeduzioni trasmesse dalla Federico II, il Dipartimento regionale della Programmazione non ha ancora comunicato alcunché e, dunque, non è dato sapere se si è proceduto, alla luce della manifesta illegittimità che ha contraddistinto l'operato dell'Amministrazione resistente, al riesame della proposta della ricorrente con conseguenziale riformulazione del punteggio e collocazione del progetto "NEXTHERITAGE" nella

graduatoria (lista) di quelli ammessi a finanziamento.

Gli atti oggetto della presente impugnativa, non può dubitarsi al riguardo, sono illegittimi e viziosi sotto molteplici profili, essendo stati adottati in eccesso di potere e contra legem, oltre che in carenza di un'adeguata istruttoria e senza valido supporto motivazionale, riflettendo, previa sospensione cautelare della loro efficacia, meritevoli di pronto annullamento da parte di codesto Ecc.mo T.A.R. adito.

La Fondazione Federico II, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione "pro tempore", pertanto, gravemente ed illegittimamente pregiudicata nei propri diritti ed interessi legittimi dall'esecuzione dei provvedimenti quivi censurati, è costretta, suo malgrado, a proporre la presente impugnativa e, all'uopo, rassegna le seguenti argomentazioni di

DIRITTO

- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA "LEX SPECIALIS" - VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 6, c. 1, lett. b) DELLA L. 7.8.1990, N. 241 - VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/90 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI - ILLEGITTIMITA' DELLA TRIPLICE VALUTAZIONE DI QUALITA' PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI (UE) 2021/1059 E 2021/1060 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D'ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E COERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI -

Come anticipato nelle superiori premesse, la Fondazione Federico II, a seguito dell'ostensione della documentazione da parte dell'Amministrazione resistente, si avvedeva di molteplici irregolarità ed illegittimità che avevano influito negativamente nell'assegnazione dei punteggi alla proposta progettuale presentata dalla medesima, la quale, per un manciata di punti (meno di 6), veniva ingiustamente inserita nella graduatoria dei progetti di riserva.

Si osservi, al riguardo, sotto un primo aspetto, che l'Avviso 01/2024 (Premier appel à projets standards - Appel 01/2024), ed il Manuale per i candidati (Manuel pour les Demandeurs Premier appel à projets standards - Appel 01/2024) prevedevano che "Ogni proposta di progetto è soggetta a una procedura di valutazione (...) che **garantisce i principi di trasparenza e parità di trattamento**" e, inoltre, per quanto qui d'interesse, che "La valutazione delle proposte sarà effettuata con il supporto di **consulenti esterni**".

Si legge, ancora, in seno agli allegati dell'Avviso 01/2024 che i criteri di selezione si inseriscono nel quadro dell'**art. 22 del Regolamento 1059/2021**, il quale stabilisce espressamente che "per la selezione delle operazioni, **il comitato di sorveglianza** o, se del caso, il comitato direttivo **stabilisce e applica criteri e procedure che siano non discriminatori e trasparenti**".

Orbene, in coerenza all'Avviso 01/2024 ed al portato normativo dei Regolamenti (UE) 1059/2021 e 1060/2021, il Comitato di Sorveglianza (Comité de Suivi), nel corso della **riunione del 24.05.2023** tenutasi a Palermo (Terza riunione) e **durante l'incontro finale dell'08.04.2025** svoltosi a Tunisi (Quarta riunione), stabiliva e ribadiva **le regole adottate nel processo di valutazione** delle proposte progettuali.

Si osservi, in special modo, che in seno al testè citato processo verbale della riunione dell'08.04.2025, è riportato l'intervento del dott. Vincenzo Petruso (Autorità di Gestione del Programma) del seguente tenore: "Il Dott. Petruso (AG) **illustra al Comitato le procedure relative alla doppia valutazione di qualità indipendente per ogni progetto svolta da valutatori esterni attraverso apposita griglia** e sottolinea che per tutti gli

OS del Programma è stata redatta una lista di progetti ammissibili e che gli indicatori previsti dal Programma possono essere coperti dai progetti ammessi a finanziamento”.

In altri termini, circostanza a dire il vero ben nota a tutti i partecipanti all'Avviso, coerente con le linee guida adottate anche nei Programmi INTERREG NEXT Italia - Tunisia degli anni precedenti e sempre applicata dal Comitato di Sorveglianza, il dott. Vincenzo Petruso, nell'illustrare i lavori, ribadiva che **la valutazione delle proposte progettuali** era stata effettuata con il supporto di **2 consulenti esterni per ogni progetto attraverso apposita griglia** (doppia valutazione di qualità).

Appare comprensibile, dunque, alla luce di quanto testè riferito, lo stupore dell'odierna Fondazione ricorrente nell'apprendere, a seguito dell'ostensione dei documenti amministrativi, che la proposta progettuale presentata dalla medesima, contrariamente alle prescrizioni della *lex specialis* (Avviso 01/2004), nonché in violazione delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza deputato a decidere i criteri (**non discriminatori e trasparenti**) e le procedure di valutazione, era stata invece sottoposta, illegittimamente, all'esame di ben **tre valutatori** esterni.

Si badi, infatti, che a seguito della richiesta di accesso agli atti, l'Autorità di Gestione del Programma trasmetteva alla Fondazione Federico II la seguente documentazione:

- Scheda valutazione 1 – 17.01.2025 → punteggio **101** (Valutatore Sardina Gaetano);
- Scheda valutazione 2 – 11.03.2025 → punteggio **65** (Valutatore Lafarga Martinez Alejandro);
- Scheda valutazione 3 – 14.03.2025 → punteggio **91** (Valutatore Cibrario Valeria);
- Verbale del Comitato di Sorveglianza – 08.04.2025;
- Manuel pour les Demandeurs - Premier appel à projets standards.

Come sopra detto, dunque, la Fondazione apprendeva che le procedure di valutazione erano rimaste immutate rispetto al passato, essendo stato ribadito (si rimanda al verbale dell'08.04.2025) che i progetti erano stati sottoposti a doppia valutazione con apposita griglia, ma, **inspiegabilmente, contrariamente ad ogni previsione normativa e regolamentare, il progetto della Fondazione era stato giudicato da tre valutatori.**

L'illegittimità di un simile operato è in re ipsa e documentalmente comprovato dallo stesso Dipartimento resistente che ha trasmesso la documentazione a seguito dell'istanza ai sensi della l. n. 241/90 della Fondazione.

Al riguardo, al di là della pervicace violazione della *lex specialis* e dei Regolamenti (UE) 1059/2021 e 1060/2021, la condotta tenuta nella fattispecie dall'Amministrazione è censurabile anche sotto il profilo della **violazione dell'art. 12 della L. n. 241/90**, stante che la scelta (immotivata e priva di giustificazione) adottata dalla Commissione di valutazione di sottoporre la proposta della Fondazione Federico II all'esame di tre valutatori in luogo di due, è indubbio che ha una **portata innovativa della stessa lex specialis**, avendone modificato (recte: stravolto), in corso d'opera, le modalità di valutazione dei progetti.

Invero, l'articolo 12 L. 241/90, nella fattispecie palesemente violato, a garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'agere amministrativo, sancisce a carico delle Amministrazioni che concedono benefici economici l'obbligo di **predeterminare le modalità ed i criteri** ai quali devono attenersi nell'esercizio di tale funzione, imponendo, altresì, che l'osservanza dei suddetti criteri emerga dai singoli provvedimenti con i quali il beneficio è concesso (o non concesso).

Recita l'art. 12, L. 241/90: “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.

Nel caso di specie le Amministrazioni resistenti e, segnatamente, il Comitato di Sorveglianza, pur avendo affermato di aver predeterminato i criteri e le modalità di valutazione (prevedendo la doppia

valutazione di qualità) per l'esame dei progetti da ammettere a finanziamento, poi ha del tutto disatteso i propri obblighi e violato finanche le regole ed i criteri ai quali si era autorvincolato.

Non può dubitarsi che l'adozione di un metodo di giudizio (3 griglie di valutazione ad opera di tre consulenti esterni) non previsto dalla *lex specialis* e, se non bastasse, escluso anche dal Comitato di Sorveglianza (processo verbale dell'08.04.2025), si pone in aperta violazione dei principi di trasparenza, correttezza e coerenza dell'azione amministrativa a mente dei quali **è indispensabile la determinazione ex ante dei criteri e delle modalità a cui attenersi nella valutazione dei progetti**, indicando in maniera precisa le norme regolamentari e le procedure di riferimento, comunque sempre proiettate al perseguimento (mediato) dell'interesse pubblico, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118, ultimo comma, Cost.).

I testè citati **principi di trasparenza e parità di trattamento, nonché di correttezza e coerenza dell'azione amministrativa**, che nella vicenda che ci occupa sono stati palesemente calpestati, sono finalizzati a mettere in chiaro il processo di individuazione dei beneficiari dei finanziamenti, senza possibilità di interferenze e/o condotte arbitrarie, con l'esercizio di una discrezionalità tecnica fondata su regole certe e predefinite, a garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa e dei principi di eguaglianza sostanziale di tutti i partecipanti (ex art. 97 e 3 Cost.).

La violazione della *lex specialis* e delle regole procedurali, l'assenza di motivazione a giustificazione dell'irrituale sottoposizione del progetto della Fondazione a tre valutazioni di qualità, le violazioni di legge sopra argomentate, costituiscono profili di violazione che giustificano ampiamente l'accoglimento del ricorso proposto.

- ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. N. 241/90 - VIOLAZIONE DELL'ART. 73, PAR. 1, DEL REGOLAMENTO UE 2021/1060 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE -

La violazione dell'Avviso 01/2024, delle regole procedurali e di legge, nonché la modifica e l'innovazione delle stesse in corso d'opera, rilevano anche sotto altri fondati profili degni d'indagine da parte di codesto Ecc.mo Collegio decidente adito.

Si osservi, all'uopo, che dalla documentazione trasmessa a seguito dell'accesso agli atti, seppur in assenza del benché minimo principio di motivazione, la Fondazione Federico II ricavava che il punteggio complessivo assegnato alla proposta progettuale denominata "NEXTHERITAGE" era il **risultato della media aritmetica** delle tre griglie di valutazione, in applicazione di una innovativa metodologia **non esplicitata, né mai applicata**, in alcuno degli atti ufficiali dell'Avviso 01/2024.

La procedura di selezione, in concreto, per quanto riguarda il progetto della Fondazione ricorrente (per le altre proposte è in corso di presentazione apposita istanza di accesso agli atti), si è praticamente svolta **in assenza di una base giuridica che giustificasse\autorizzasse** l'utilizzo di tre valutazioni indipendenti e la conseguente **attribuzione di un punteggio medio**, tutto ciò, si ribadisce ancora, in aperta e grave violazione dell'Avviso 01/2004 e delle procedure di valutazione stabilite dal Comitato di Sorveglianza, così come cristallizzate nell'ultimo **processo verbale dell'08.04.2025**, laddove si parla solo di **"doppia valutazione di qualità indipendente"**.

L'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente è oltremodo evidente, giustificando l'accoglimento del presente ricorso e l'annullamento dell'illegittima valutazione impugnata, con conseguente riformulazione del punteggio della proposta della Fondazione ricorrente ed inserimento nella graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento.

L'irrituale ed illegittimo ricorso a tre consulenti esterni, chiamati a compilare tre griglie di

- valutazione, al di là ed in aggiunta alle considerazioni svolte in precedenza, ha determinato:
- Una **modifica sostanziale** del sistema di valutazione, non prevista nella *lex specialis*;
 - Una **violazione dei principi generali dell'attività amministrativa**, tra cui:

a) Art. 97 Costituzione

L'amministrazione deve operare secondo **trasparenza, imparzialità e buon andamento**.
L'applicazione di una procedura non dichiarata mina il principio di legalità.

b) Articoli 1 e ss. L. 241/1990

Ogni procedimento amministrativo deve fondarsi su criteri **prevedibili, noti, motivabili e tracciabili**. L'introduzione ex post di un metodo valutativo mai comunicato integra **eccesso di potere per sviamento e violazione dell'obbligo di trasparenza**.

c) Violazione del principio di legittimo affidamento

Secondo giurisprudenza consolidata (es. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4637/2019), il candidato deve poter **fare affidamento** su regole chiare e stabili. Il ricorso alla media aritmetica di tre diversi giudizi non solo **non era previsto**, ma neppure annunciato o motivato nei verbali.

d) Violazione del principio di parità di trattamento

La mancata uniformità nella modalità di valutazione potrebbe aver determinato un **trattamento disomogeneo** tra progetti concorrenti se, come si ritiene che sia effettivamente accaduto e, in tal senso, l'accesso agli atti chiarirà ogni residuo dubbio al riguardo, soltanto il progetto della Fondazione Federico II è stato sottoposto a tre valutazioni e tutti gli altri, invece, alla doppia valutazione di qualità.

e) Art. 73, par. 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 (Regolamento Generale)

La procedura applicata, così come desumibile dagli atti forniti dall'Autorità di Gestione, presenta fondati profili di violazione dell'articolo 73 del Regolamento (UE) 2021/1060, che stabilisce i principi generali in materia di selezione delle operazioni nell'ambito dei programmi finanziati dai Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei).

L'Art. 73, par. 1, recita testualmente ““Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti ...()”

Nel caso che ci occupa, invece, il criterio di attribuzione del punteggio mediante media aritmetica di tre valutazioni non è stato:

- indicato nell'Avviso pubblico,
- previsto nel Manuale per i richiedenti,
- reso pubblico ex ante,
- approvato ex ante dal Comitato di Sorveglianza.

L'adozione di tale metodo di valutazione, appare di evidenza solare, è quindi in palese contrasto con il Regolamento (UE) 2021/1060, che impone la necessità di criteri predefiniti, stabili, oggettivi e trasparenti.

- ILLEGITTIMITA' ED ERRONEITA' DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE IN SENO ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE N. 2 DELL'11.03.2025 - ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL CONTENUTO DELLA PROPOSTA - MANCATA COMPILAZIONE DELLA GRIGLIA - INCONGRUA VALUTAZIONE DEL PROGETTO - MACROSCOPICA ILLOGICITA' DEI PUNTEGGI ASSEGNATI - IRRAGIONEVOLEZZA E MANIFESTA INGIUSTIZIA DELLE ARGOMENTAZIONI CONTENUTE NELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE - INATTENDIBILITA' DEL GIUDIZIO ESPRESSO - SPROPORZIONE - MOTIVAZIONE APPARENTE - ECCESO DI POTERE -

Come accennato sopra, la Fondazione Federico II soltanto a seguito dell'ostensione degli atti oggetto dell'istanza di accesso prendeva conoscenza dei punteggi attribuiti alla propria proposta progettuale e, inoltre, dell'esistenza di tre griglie in luogo della doppia valutazione di qualità stabilita dal Comitato di Sorveglianza nelle riunioni del 24.05.2023 e dell'08.04.2025.

Rinviando, dunque, a quanto sopra già argomentato con riferimento all'illegittimo ricorso a tre valutatori esterni ed all'attribuzione del punteggio attraverso il calcolo della media risultante dai punteggi espressi nelle tre griglie, ciò che adesso preme evidenziare, con il presente motivo di censura, è la manifesta erroneità e macroscopica illogicità del contenuto della **scheda n. 2**, la quale, già dal superficiale raffronto con le griglie n. 1 e n. 3, si segnala per la **abnormità ed anomalia dei giudizi espressi**, nonché in quanto riporta valutazioni del tutto disancorate dalla proposta progettuale della Fondazione e contraddistinte da **grave contraddittorietà e profonda ingiustizia**, ciò convintamente portando a supporre che il consulente esterno (Lafarga Martinez), il quale, tra le altre cose, nel compilare la scheda, **neppure indica il numero di riferimento del progetto, il titolo, la priorità, l'obiettivo specifico** al quale si riferisce, non abbia compreso a quale programma si riferisse la proposta della Fondazione oppure, ancor peggio, fa sorgere il sospetto che il consulente per errore abbia collegato al progetto della ricorrente la scheda di valutazione riferentesi ad una diversa proposta.

A sostegno delle superiori considerazioni, infatti, basta osservare i punteggi che i tre consulenti hanno espresso, cioè:

Griglia n. 1 del 17.01.2025 → punteggio **101** (Sardina Gaetano);

Griglia n. 2 dell'11.03.2025 → punteggio **65** (Lafarga Martinez Alejandro);

Griglia n. 3 del 14.03.2025 → punteggio **91** (Cibrario Valeria).

In altre parole, e non necessitano particolari argomentazioni al riguardo, le schede n. 1 (101) e n. 3 (91) riportano un punteggio **eccessivamente superiore, ABNORME E ANOMALO**, rispetto a quello della scheda n. 2 (65), che non può essere giustificato, sic et simpliciter, rifugiandosi nel principio della insindacabilità della discrezionalità tecnica, dimostrando, piuttosto, che il consulente esterno è incorso in un macroscopico abbaglio e che la valutazione di quest'ultimo è assolutamente inattendibile.

Si sottolinea, ancora, tralasciando il punteggio di 101 assegnato nella prima scheda, che tra il punteggio di 91 e quello di 65 vi è una differenza di ben 26 punti, che, non sfuggirà, **rappresenta un'enormità sol che si consideri che la proposta progettuale della Fondazione ha un distacco dall'ultima in graduatoria ammessa a finanziamento (Comune di Caltagirone) inferiore a 6 punti!**

Concludendo, l'abnorme difformità che si registra tra il punteggio delle schede n. 1 e n. 3 e quello della griglia n. 2 (Lafarga Martinez) comprova in maniera oggettiva ed incontrovertibile un'anomala discrepanza tra le valutazioni, che non è giustificabile tramite semplice errore di valutazione o interpretazione soggettiva, riverberando illogica ed irrazionale e, come tale, degna di pronto annullamento.

Entrando nel merito delle irrazionali, illogiche ed incongrue valutazioni espresse in seno alla griglia n. 2, al fine di una migliore intelligenza dei fatti da parte di codesto Tribunale, si osserva, ulteriormente, quanto segue.

Il commento rilasciato dal valutatore presenta gravi **incongruenze** che pregiudicano irrimediabilmente la **coerenza e l'attendibilità del giudizio complessivo**.

Nella prima parte della valutazione generale, infatti, il progetto viene descritto in termini estremamente positivi, attraverso una formulazione che denota **un'elevata aderenza agli obiettivi del programma Interreg Italia -Tunisia**, oltre che **una solida impostazione tecnica, strutturale e gestionale**.

In particolare, afferma il valutatore che:

“Presenta diversi aspetti positivi. È in linea con gli obiettivi del programma Interreg Italia-Tunisia, puntando a migliorare l'accessibilità turistica e a promuovere l'inclusione. Offre soluzioni tecnologiche innovative per facilitare l'accesso ai siti culturali, in particolare per le persone ipovedenti. [...] Il piano di lavoro nel suo complesso è ben strutturato e la metodologia di gestione include adeguate strutture di coordinamento. [...] Il progetto dedica un intero gruppo di lavoro alla comunicazione e alla diffusione”.

Queste affermazioni evidenziano come il progetto possieda **un'elevata coerenza strategica**,

un impianto metodologico valido e un'impostazione gestionale ben costruita.

Tuttavia, la seconda parte del commento si discosta completamente da queste valutazioni, arrivando a formulare rilievi che **contraddicono quanto appena espresso**: si parla di assenza di dati concreti, incongruenze nel piano di lavoro, quantificazione insufficiente dei risultati, scarsa sostenibilità della piattaforma digitale, mancanza di dettagli sulla gestione del rischio e spese poco giustificate.

In altri termini, il giudizio espresso dal valutatore è caratterizzato da grave contraddittorietà e manifesta illogicità.

In particolare:

- La **valutazione positiva della coerenza con le politiche e del piano di lavoro “ben strutturato”** risulta in contrasto con la successiva affermazione che lo stesso piano presenta “incongruenze” e contributi dei partner poco dettagliati.
- La **presunta mancanza di giustificazioni sui bisogni** cozza con il fatto che il progetto viene **ritenuto coerente con i bisogni del territorio**, con soluzioni innovative e inclusione sociale, come riportato nella prima parte.
- L'asserita **mancanza di informazioni sulla cooperazione transfrontaliera** è priva di fondamento, poiché nel formulario progettuale – come appreso documentato – tale aspetto è descritto nelle sezioni dedicate.

In sintesi, **il giudizio è palesemente disomogeneo, privo di coerenza interna e contraddittorio**, con il risultato che la valutazione finale risulta viziata da **palese illogicità**, con una evidente ripercussione nell'attribuzione dei punteggi per i vari criteri di selezione.

Ma non è tutto.

Nel commento rilasciato dal valutatore emergono affermazioni che **non trovano riscontro nella documentazione progettuale** presentata dalla Fondazione Federico II, risultando pertanto **oggettivamente e gravemente errate e inveritiere**.

E così, il valutatore afferma che: **“La proposta non contiene dati concreti che giustifichino la necessità dei miglioramenti pianificati e non viene dimostrata la richiesta di interventi tecnologici”**.

Tale rilievo è **in netto contrasto con quanto dettagliatamente riportato nella sezione C.3.2 del formulario progettuale**, ove sono **chiaramente esplicitate le motivazioni, le finalità e i benefici attesi** dagli interventi tecnologici previsti.

In particolare, la proposta spiega con precisione che:

“La mancata visibilità del patrimonio culturale lo rende invisibile. Rendere visibile l'invisibile è ciò che il progetto NEXTHERITAGE realizzerà sfruttando le innovazioni per la fruizione tattile del patrimonio e importando soluzioni di gamification per attrarre un pubblico interessato ai videogiochi e alle simulazioni immersive”.

Segue una descrizione tecnica articolata di **cosa saranno gli Hotspot NEXTHERITAGE**, e delle tecnologie utilizzate:

“Gli Hotspot NEXTHERITAGE utilizzeranno la Cappella Palatina del Palais des Normands, il Bardo di Tunisi e Kerkouane come test per sviluppare spazi interattivi, accessibili anche ai non vedenti e pensati per l'interazione con un pubblico giovane, in cui l'invisibile (come il Paradiso coranico sul soffitto della Cappella Palatina) sarà reso visibile. Ogni Hotspot sarà dotato di mappe tattili, riproduzioni tridimensionali e soluzioni di realtà immersiva supportate dall'intelligenza artificiale. In questo senso, la capsula che costituisce ogni hotspot diventa essa stessa un attrattore turistico e culturale e non solo un veicolo per una migliore conoscenza dell'attrattore culturale (il sito UNESCO) di cui utilizza i contenuti”.

Alla luce di quanto sopra, l'affermazione del valutatore **non è solo infondata, ma smentita in maniera oggettiva e documentale**, a riprova di una lettura parziale o inesatta della documentazione progettuale.

I macroscopici vizi che caratterizzano le valutazioni operate dal valutatore **nella scheda n. 2** sono di facile ed **immediata percezione**, risultando quantomai opportuno procedere all'annullamento degli atti impugnati e ad una nuova e coerente attività di valutazione della proposta della ricorrente.

Ed ancora, correndo il rischio di tediare il Collegio, si evidenzia che nella griglia n. 2 vengono riportati i seguenti giudizi relativamente che sono del tutto irragionevoli e ingiusti, nonché smentiti per tabulas:

Criterio 1.3 “La valeur ajoutée de la coopération transfrontalière est clairement démontrée”, Punteggio attribuito: 3/12.

Motivazione: “La proposta non giustifica il motivo per cui questo progetto debba essere sviluppato a livello transfrontaliero, né dimostra che i risultati possano essere conseguiti solo attraverso la cooperazione transnazionale. Non vengono affrontati lo sviluppo e l'attuazione congiunti del progetto e non viene menzionata la questione del finanziamento congiunto tra le parti.”

L'assunto è erroneo e privo di collegamento con la realtà.

A ben vedere, la proposta progettuale, nella sezione **C.3.3**, giustifica in modo chiaro e approfondito la necessità di ricorrere a una cooperazione transfrontaliera, sottolineando come:

“Lo studio comparato tra Sicilia e Tunisia (...) rafforzerà la rete di cooperazione transfrontaliera sui temi della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, sia dal punto di vista “immateriale”, con lo scambio di informazioni e buone pratiche sulla gestione, valorizzazione, fruizione e conservazione del patrimonio, sia dal punto di vista “tangibile”, mettendo in collegamento siti di interesse culturale e paesaggistico. Gli esperimenti che il progetto si propone di realizzare si concentreranno su un numero limitato di casi studio, scegliendo contesti e opere d'arte e di architettura che fanno parte della Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. (...) le comunità locali a partecipare attivamente alle azioni di promozione, costituendo così un ottimo volano per la continuità degli interventi e per lo sviluppo culturale e sociale dei territori/ contesti di riferimento. (...) ricollegare le sponde della Sicilia e della Tunisia rintracciando le caratteristiche culturali e le tradizioni costruttive, nonché i materiali che legano la Sicilia occidentale alla Tunisia, ma più in generale alla cultura mediterranea. La complementarità delle competenze dei partner è stata essenziale sia per definire la tipologia di risposta da costruire (sono stati organizzati sei incontri di co-creazione) sia per garantire le massime sinergie nella fase di sviluppo e implementazione (ogni attività prevede la collaborazione di almeno due partner di progetto)”

Il formulario dettaglia, inoltre, in che modo il progetto poggia su un **approccio congiunto basato su casi studio UNESCO** condivisi, giustificando adeguatamente il ricorso **alla cooperazione transfrontaliera** quale strumento di finanziamento per la corretta attuazione dell'intervento che valorizza la **complementarità culturale, storica e metodologica tra i due territori**.

Criterio 3.1 “Approche innovative du projet” - Punteggio attribuito: 2/4.

Motivazione: “Il progetto propone un approccio potenzialmente innovativo, basato sull'impiego di tecnologie avanzate per migliorare l'accessibilità dei siti culturali da parte delle persone ipovedenti. Tuttavia, la giustificazione per questi interventi è insufficiente e la richiesta di tali azioni non è dimostrata. Sebbene vengano menzionate 20 aree di intervento, la proposta ne specifica solo due. Inoltre, la possibilità di trasferire tali impianti in altri siti richiederebbe una nuova configurazione software, non prevista nel progetto.”

Il rilievo del valutatore è **in netto contrasto con quanto dettagliatamente riportato nella sezione C.3.2 del formulario progettuale**, ove sono **chiaramente esplicitate le motivazioni, le finalità e i benefici attesi** dagli interventi tecnologici previsti.

In particolare, la proposta spiega che:

“Gli Hotspot NEXTheritage utilizzeranno la Cappella Palatina del Palais des Normands, il Bardo di Tunisi e Kerkouane come test per sviluppare spazi interattivi, accessibili anche ai non vedenti e pensati per l'interazione con un pubblico giovane, in cui l'invisibile (come il Paradiso coranico sul soffitto della Cappella Palatina) sarà reso visibile.

Ogni Hotspot sarà dotato di mappe tattili, riproduzioni tridimensionali e soluzioni di realtà immersiva supportate dall'intelligenza artificiale. In questo senso, la capsula che costituisce ogni hotspot diventa essa stessa un attrattore turistico e culturale e non solo un veicolo per una migliore conoscenza dell'attrattore culturale (il sito UNESCO) di cui utilizza i contenuti.

Essendo configurazioni trasportabili, gli hotspot NEXTheritage possono essere posizionati vicino a siti culturali, ma possono anche diventare punti di riferimento urbani in porti, stazioni ferroviarie, scuole, aeroporti. Allo stesso modo, potrebbero essere temporaneamente spostati nell'entroterra, nei piccoli centri, lungo itinerari e sentieri, in modo da fungere da attivatore di nuovi pubblici e di una migliore conoscenza, anche da parte dei residenti, della comune ricchezza culturale italo-tunisina.”

Con riferimento alle **20 installazioni mobili**, si evidenzia che il progetto chiarisce quanto segue:

“... che potranno quindi essere utilizzate anche per eventi o iniziative culturali diffuse sul territorio, consentendo esperienze immersive, tattili e virtuali, capaci di leggere e apprezzare il patrimonio UNESCO di cui Sicilia e Tunisia sono ricche” [...].

Il progetto nella sezione A.4 per l'azione 1.5 chiarisce inoltre quali saranno i **territori coinvolti nel progetto diversi dai siti oggetto degli interventi pilota**

“I territori coinvolti sono: Province di Catania, Messina, Siracusa e Agrigento per la Sicilia, il sito archeologico di Kerkouane per la Tunisia.”

Pertanto, la constatazione del valutatore “tali impianti in altri siti richiederebbe una nuova configurazione software, non prevista nel progetto” risulta **fuorviante e non veritiera** rispetto alle informazioni del progetto. **Nessuna configurazione di software è necessaria** poiché trattasi di installazioni mobili per consentire l'accessibilità – oltre ai siti pilota – in zone e territori remoti del vasto territorio siciliano e tunisino.

Criterio 5.2 “Les partenaires du projet ont les compétences et la capacité financière nécessaires pour gérer un projet de coopération”

Punteggio attribuito: 2/8

Motivazione: “Tutti i partner sembrano possedere le capacità necessarie per portare a termine con successo i compiti loro assegnati. Tuttavia, la principale debolezza di questo consorzio risiede nel fatto che solo il Partner 1 ha accesso diretto a un sito culturale UNESCO dove verranno svolti i lavori di digitalizzazione. Il progetto prevede di intervenire in un massimo di 20 spazi diversi e non è chiaro se i partner del progetto avranno accesso a questi luoghi. Sarebbe stato auspicabile la presenza di un partner con maggiore esperienza nel settore turistico o con la capacità di gestire o accedere ai siti del Patrimonio Mondiale.”

La valutazione espressa appare risibile in quanto è contraddetta dalla documentazione progettuale che inconfutabilmente comprova e dimostra la non comune qualificazione del partenariato sia in termini di accesso diretto ai siti UNESCO che di esperienza nella valorizzazione e promozione del patrimonio culturale.

- Il Partner 1 (Fondazione Federico II) gestisce direttamente il Palazzo Reale di Palermo, parte del sito seriale UNESCO “Palermo arabo-normanna”. Le attività di rilievo, digitalizzazione e valorizzazione previste nel progetto avverranno con accesso operativo diretto al predetto sito.
- In Tunisia, il progetto prevede azioni sul sito archeologico di Kerkouane e sul Museo del Bardo di Tunisi, entrambi riconosciuti dall'UNESCO. Il Partner 3 (Laboratoire CRISTAL), ha già lavorato su questi siti in progetti precedenti, come documentato nel formulario, e ha già raccolto dati e svolto attività sul campo, il che garantisce l'effettivo accesso e la continuità operativa anche su questo versante.
- Il Partner 2 (Università di Palermo – Dipartimento di Architettura) non gestisce siti UNESCO perché il suo ruolo è specificamente scientifico e tecnico. Come riportato nel progetto, UNIPA fornisce competenze **avanzate** in: rilievi 3D e con laser scanner, realtà aumentata, ricostruzione storica e restituzione digitale dei siti.
- Le attività si concentrano non solo sulla Palazzo reale di Palermo, ma anche sul confronto e la

cooperazione tecnica e metodologica con il partner tunisino. UNIPA è quindi essenziale per garantire l'eccellenza metodologica nella digitalizzazione e narrazione del patrimonio.

- Il Partner DCX vanta esperienza consolidata in progetti internazionali nel settore della promozione culturale e turistica del patrimonio mondiale, compresi progetti sostenuti direttamente da UNESCO.
- L'integrazione delle competenze di DCX con quelle di CRISTAL e UNIPA permette di tradurre la digitalizzazione in esperienze turistiche accessibili e coinvolgenti, sfruttando modelli 3D, realtà aumentata e contenuti immersivi fruibili anche al di fuori del sito fisico.

Criterio 6.1 “Le plan de travail est réaliste, cohérent et homogène”

Punteggio attribuito: 2/4

Motivazione: “I risultati del progetto possono essere raggiunti grazie alle competenze dei partner, anche se sussistono ancora dubbi sulla loro capacità di accedere a 20 siti storici.”

Il valutatore palesemente commette un macroscopico errore nell'interpretazione della proposta progettuale riguardo ai “20 siti storici”. Infatti, il progetto **non prevede l'accesso diretto a 20 siti UNESCO** né a 20 beni culturali differenti bensì la realizzazione di **20 installazioni mobili (“hotspot NEXTheritage”)**, concepite per: 1) Essere **posizionate in prossimità dei siti UNESCO** di Sicilia e Tunisia, ma anche in **punti urbani di grande affluenza** (porti, stazioni, scuole, aeroporti); 2) **Spostarsi temporaneamente** in centri minori, lungo itinerari e sentieri, al fine di **coinvolgere nuovi pubblici** e valorizzare il patrimonio italo-tunisino.

Tali hotspot **non richiedono permessi di accesso complessi**, essendo progetti **modulari e trasportabili**, e possono operare anche **all'esterno dei perimetri monumentali**, escludendo quindi ogni difficoltà e/o rischio paventata dal valutatore.

Criterio 6.2 “Criterio 6.1 “Le plan de travail est réaliste, cohérent et homogène”

Punteggio attribuito: 2/4.
Motivazione: “La metodologia di coordinamento del progetto è adeguata e in linea con quanto previsto per un progetto di questa portata, con diverse strutture di gestione e coordinamento. Tuttavia, il progetto non ha specificato misure per garantire la qualità dell'esecuzione né sistemi per rilevare deviazioni, applicare correzioni o gestire i rischi che potrebbero presentarsi. Inoltre, per quanto riguarda la gestione finanziaria, non sono stati descritti i processi da seguire.”

Le informazioni di cui alle sezioni 7.1, 7.2 e 7.4 del progetto, contrariamente a quanto sostenuto, prevedono un **Piano di Gestione della Qualità** e un **Piano di Gestione del Rischio** integrati nel sistema di monitoraggio interno.

- INTERESSE AL RICORSO E PROVA DI RESISTENZA -

Come ampiamente argomentato sopra, la valutazione espressa dal secondo consulente esterno, signor Lafarga Martinez, pari a soli **65 punti**, risulta macroscopicamente inferiore rispetto alle altre due valutazioni (pari a **101** e **91 punti**), con una divergenza inspiegabile ed eccessiva che compromette la coerenza e l'affidabilità dell'intero procedimento valutativo.

Tale circostanza, è stato eccepito, configura un'evidente **illegittimità per eccesso di potere** nelle sue classiche figure sintomatiche di **illogicità manifesta, disparità di trattamento e travisamento dei fatti**.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che “la **valutazione tecnico-discrezionale** della commissione giudicatrice **non è insindacabile** laddove emergano evidenti incongruenze, macroscopici errori di fatto o **scostamenti immotivati rispetto a criteri oggettivi e agli altri giudizi espressi**” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 1775/2021).

In particolare, **un giudizio che si discosti in modo rilevante dagli altri, senza alcuna giustificazione analitica**, può essere oggetto di sindacato per **violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa**, sanciti dall'art. 97 Cost. e ribaditi dalla legge n. 241/1990.

La violazione si palesa anche sotto il profilo del **principio di proporzionalità e ragionevolezza**, in quanto l'attribuzione di un punteggio così esiguo, contrariamente agli altri

punteggi assegnati dai valutatori indipendenti ed in presenza, peraltro, come sopra detto, di rilievi contraddittori ed incongruenti, comporta un **ingiustificato pregiudizio** per il concorrente e altera la par condicio tra i partecipanti.

Orbene, in termini processuali, **l'interesse concreto e attuale all'impugnativa** da parte della Fondazione Federico II trova ragione e si rinviene nella circostanza che la mancata inclusione della proposta di quest'ultima nella graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento è diretta conseguenza della valutazione irragionevole e anomala di un valutatore su tre nonostante le regole della procedura prevedevano espressamente che si procedesse ad una doppia valutazione.

In altri termini, nella fattispecie si rinvencono due valutazioni che si avvicinano, assegnando l'una 101 e l'altra 91 punti, mentre ne abbiamo una terza che è palesemente abnorme ed irrazionale, distanziandosi dalle altre due di ben 36 e 26 punti.

Così stando le cose, il Comitato di Sorveglianza, nel rispetto del principio di gara dal medesimo stabilito, cioè quello della doppia valutazione (riunione del 24.05.2023 e dell'08.04.2025), avrebbe dovuto prendere atto dell' manifesta anomalia (65 punti) ed assegnare il punteggio calcolando la media tra i due punteggi più vicini ed attendibili, cioè $101 + 91 \div 2 = 96$ punti.

L'eliminazione del punteggio anomalo attribuito nella seconda griglia, oppure la sua sostituzione con una valutazione coerente con quelle espresse dagli altri due valutatori, infatti, comporterebbe un **ricalcolo del punteggio finale tale da consentire al progetto di raggiungere la soglia utile per l'ammissione al finanziamento.**

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Il *fumus boni iuris* che sorregge il ricorso fonda l'istanza di una misura cautelare diretta a sospendere l'efficacia degli atti impugnati e di conseguenza a inibire il gravissimo ed irreparabile pregiudizio che dagli stessi deriva, anche in termini di arbitraria e ingiustificata incisione sugli interessi e sui diritti della Fondazione Federico II e dei soggetti facenti parte del partenariato.

Viepiù, il requisito del *periculum in mora* è altresì rintracciabile nel pregiudizio grave ed irreparabile che subirebbe la Fondazione ricorrente dall'esecuzione degli illegittimi provvedimenti impugnati in quanto, considerata l'imminente distribuzione delle risorse ai progetti utilmente collocati nella graduatoria, da qui a breve si registrerà l'esaurimento dei fondi messi a disposizione e, quindi, l'impossibilità, a posteriori, all'esito del giudizio di merito, di assicurare l'effettività della tutela in favore dell'odierna ricorrente.

L'accoglimento della misura cautelare, invero, avrebbe l'effetto di sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati per il tempo astrattamente necessario alla definizione del giudizio, consentendo nelle more anche il riesame del progetto della Fondazione Federico II da parte dell'Amministrazione resistente alla luce delle censure sollevate in seno al presente ricorso e delle controdeduzioni notificate anteriormente alla proposizione del gravame.

Inoltre, l'accoglimento della domanda cautelare non pregiudicherebbe nessuno degli interessi delle parti in causa, rivelandosi piuttosto l'accoglimento confacente all'interesse pubblico dell'Amministrazione alla correttezza dell'azione amministrativa.

Per tutte le superiori considerazioni, con riserva di ogni altra difesa, richiesta e produzione documentale nei termini di rito, la Fondazione Federico II, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione "pro tempore", ut supra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Collegio decidente adito, preliminarmente, adotti il provvedimento cautelare nei termini sopra specificati, quindi, nel merito accolga il ricorso, annullando gli atti impugnati perché illegittimi per i motivi suesposti.

Il tutto con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Si dichiara che il contributo unificato da versare è pari ad euro 650,00.

Catania - Palermo, li 16 giugno 2025

Avv. Ottavio Vaccaro;

4. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana, il Dipartimento della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana, l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) ed il Comitato di Sorveglianza – Comité de Suivi del Programma INTERREG NEXT Italia – Tunisia per resistere al ricorso;

5. Alla camera di consiglio del 09.07.2025 la Fondazione Federico II, preannunciava la proposizione di motivi aggiunti avverso i nuovi atti adottati dall'Amministrazione resistente, tra cui il D.D.G. n. 445 dell'01.07.2025, e la causa veniva rinviata alla data del 25.09.2025;

6. La Fondazione Federico II, dunque, con ricorso depositato in data 28.08.2025, proponeva motivi aggiunti che, al fine di mettere gli eventuali controinteressati non evocati in precedenza nella condizione di conoscere compiutamente il thema decidendum e le ragioni del ricorso, erano i seguenti:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

- SEZ. V – R.G. 1066/2025 – C. d. C. 25.09.2025
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

della Fondazione Federico II, Cod. Fisc. 97133160826, P. Iva 04651480826, con sede legale in Palermo, Piazza del Parlamento n. 1, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante “pro tempore”, on. dott. Gaetano Galvagno, rappresentata e difesa dall'avv. Ottavio Vaccaro, Cod. Fisc. VCC TTV 75A23 C351N, fax n. 095/536565, pec: ottavio.vaccaro@pec.ordineavvocaticatania.it, giusta procura su foglio separato e materialmente congiunto al presente atto ex art. 83 c.p.c., e con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del suo procuratore, al quale si chiede che siano effettuate tutte le comunicazioni,

- Ricorrente -

CONTRO

- la Regione Sicilia, in persona del Presidente “pro tempore”;
- il Dipartimento della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana, AREA 7, Gestione programmi per la cooperazione territoriale europea e la cooperazione sovranazionale, in persona del Dirigente Generale “pro tempore”;
- il Comitato di Sorveglianza (Comité de Suivi) del Programma INTERREG NEXT Italia - Tunisia, in persona del Presidente “pro tempore”,

- Resistenti -

E NEI CONFRONTI

- del **Comune di Caltagirone** (CT), in persona del Sindaco “pro tempore”;

- dell'**ARPA Sicilia** - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, in persona del legale rappresentante "pro tempore",

- Ove e se controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

Con il ricorso principale:

"- del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana n. 223 DRP del 17.04.2025, con il quale si prende atto e si ratificano le decisioni del Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG NEXT Italia - Tunisia, che ha approvato le liste (graduatorie) per obiettivo specifico dei progetti ammessi a finanziamento, le liste di riserva e le liste dei progetti non ammissibili a finanziamento, presentati nell'ambito dell'avviso 01/2024 del Programma, nella parte in cui la Fondazione ricorrente, erroneamente, con riferimento all'obiettivo specifico "4.6 - Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione e nell'innovazione sociale", è stata inserita al n. 2 dei progetti di riserva e non, invece, nella lista dei progetti ammessi a finanziamento;
- delle graduatorie allegate al Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana n. 223 DRP del 17.04.2025, nonché di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati;
- del processo verbale della riunione dell'8 aprile 2025 del Comitato di Sorveglianza (Comité de Suivi) di approvazione delle liste (graduatorie) per obiettivo specifico dei progetti dell'avviso 01/2024 di cui al DDG 233 del 24/06/2025 aggiornate ed allegate al D.D.G. 455 dell'01.07.2025 per farne parte integrante;
- di tutti i provvedimenti connessi, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti, in quanto lesivi degli interessi della Fondazione Federico II.

FATTO

I fatti di causa sono noti a codesto Ecc.mo Collegio adito in quanto dettagliatamente illustrati nel ricorso principale a cui si rimanda.

Si osserva, ad ogni modo, con riferimento al presente ricorso per motivi aggiunti, che successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, ed in prossimità della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, è stato adottato il decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione Siciliana n. 455 del 01.07.2025, quivi impugnato, con il quale l'amministrazione resistente, prendendo atto e ratificando le decisioni del Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG NEXT Italia – Tunisia, ha attribuito un nuovo e migliore punteggio al progetto NEXT HERITAGE della Fondazione ricorrente che, però, in concreto, non modifica di una virgola la posizione in graduatoria della deducente, la quale continua a collocarsi alla seconda posizione delle liste di riserva, seppur con punti 87,00 in luogo del precedente punteggio di 85,67.

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

*In altri termini, così come ampiamente già argomentato nel corpo del ricorso principale, al quale si rimanda, permangono le medesime criticità precedentemente evidenziate con riferimento al procedimento di valutazione, il quale è avvenuto in violazione dei Regolamenti (UE) 2021/1059 e 2021/1060, delle prescrizioni contenute nella lex specialis, nonché delle regole predeterminate dal Comitato di sorveglianza (riunione del 24.05.2023) laddove stabilivano espressamente che si procedesse ad **una doppia valutazione di qualità**.*

*A conferma di quanto da ultimo riferito, si osserva, ulteriormente, che il decreto n. 445 impugnato con i presenti motivi aggiunti, nella parte motiva, testualmente recita: "**RITENUTO** a seguito delle decisioni del Comitato di Sorveglianza relative alla griglia di valutazione del progetto NEXTHERITAGE e di quanto contenuto nelle linee guida di valutazione dell'avviso 01/2024, di dover **aggiornare** le liste di riserva approvate con DDG 233 del 24/04/ / 2025 **con il punteggio del progetto relativo alla media aritmetica delle tre griglie di valutazione**"*

L'amministrazione resistente, in altre parole, non curante delle regole predeterminate dalla stessa,

con il decreto n. 445 dell'01.07.2025, oggetto della presente impugnativa, ha dato prova e conferma, così come censurato nel ricorso principale, di avere sottoposto la proposta progettuale presentata dalla Fondazione Federico II, in violazione delle norme poste a presidio della procedura non ad una **doppia valutazione** di qualità ma, bensì, a **tre diversi giudizi ad opera di altrettanti valutatori esterni**.

Ma non è tutto.

Si osserva, a ulteriore comprova dell'illegittimo comportamento tenuto nella vicenda dall'Amministrazione resistente, che la Fondazione Federico II in data 27.06.2025 ha presentato una seconda istanza di accesso agli atti, già prodotta in atti sub doc. n. 27, la quale è stata esitata favorevolmente dal Dipartimento odierno resistente in data 16.07.2025 con nota prot. n. 9735 che si produce in uno al presente ricorso sub doc. n. 28.

Nello specifico, per quanto qui d'interesse, si evidenzia che, così come è stato richiesto nell'istanza di accesso della Fondazione ricorrente, sono state trasmesse le griglie di valutazione relative ai progetti, presentati per l'obiettivo specifico 4.6, classificati da 1 a 4 della lista dei progetti ammessi a finanziamento, nonché del progetto che, posizionato al n. 1 della lista di riserva, precede il progetto presentato dalla Fondazione ricorrente.

Orbene, dall'esame delle succitate griglie di valutazione trasmesse a seguito di **accesso**, si trova **conferma**, così come ampiamente denunciato nel ricorso principale e nel presente, ciò palesando l'illegittimità del procedimento adottato e la fondatezza delle censure sollevate, **che i progetti che precedono quello della Fondazione ricorrente, a differenza di quanto avvenuto per quest'ultima ed in spregio a quanto predeterminato dal Comitato di Sorveglianza nel processo verbale dell'08.04.2025 (doc. n. 7), sono stati sottoposti ad una doppia valutazione di qualità**.

Dalla documentazione ricevuta in data 16.07.2025 a seguito di accesso agli atti, che si versa in giudizio unitamente al presente ricorso, in altri termini, si ha inconfutabile conferma che i progetti ammessi a finanziamento IN-SITU (1° posto in graduatoria), HERITAS (3° posto), SUPER (4° posto), nonché il progetto HER MESS, posizionato al n. 1 della lista di riserva, tutti che precedono il progetto presentato dalla Fondazione Federico II, hanno ricevuto una doppia valutazione di qualità.

Come se non bastasse, di poi, la nuova scheda di valutazione a firma del sig. Alejandro Lafarga Martinez, redatta a seguito di riesame alla luce delle controdeduzioni della Fondazione ricorrente, seppur assegna un punteggio migliore al progetto, 70 in luogo dei precedenti 65 punti, tuttavia continua a contraddistinguersi per illogicità, abnormità e manifesta sproporzione rispetto alle griglie nn. 1 (punti 101) e 3 (punti 91).

Ed ancora, nonostante specificamente contestato dalla Fondazione Federico II, anche **la scheda aggiornata, così come la precedente, viene riproposta senza essere compilata nelle sue parti più importanti, mancando, a differenza delle altre schede, il numero di riferimento del progetto, il titolo, la priorità, l'obiettivo specifico al quale si riferisce**.

Il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana n. 455 del 01.07.2025, così come la nota prot. 8650 del 25/06/2025 del Comitato di Sorveglianza, nonché la nuova griglia formulata dall'esperto valutatore Lafarga Martinez, sono affette, per illegittimità derivata, dai medesimi vizi già denunciati con il ricorso principale e, dunque, vanno annullate, previa sospensiva, per le medesime argomentazioni giuridiche già rassegnate ab initio.

Unica è la lite, cosicché le censure di illegittimità che affliggono gli atti preordinati viziano irrimediabilmente anche gli atti consequenziali che, soltanto per mero tuziorismo, si trascrivono qui di seguito.

“DIRITTO

- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” - VIOLAZIONE DI

LEGGE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 6, c. 1, lett. b) DELLA L. 7.8.1990, N. 241 – VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/90 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – ILLEGITTIMITA' DELLA TRIPLICE VALUTAZIONE DI QUALITA' PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI (UE) 2021/1059 E 2021/1060 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D'ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E COERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI -

Come anticipato nelle superiori premesse, la Fondazione Federico II, a seguito dell'ostensione della documentazione da parte dell'Amministrazione resistente, si avvedeva di molteplici irregolarità ed illegittimità che avevano influito negativamente nell'assegnazione dei punteggi alla proposta progettuale presentata dalla medesima, la quale, per un manciata di punti (meno di 6), veniva ingiustamente inserita nella graduatoria dei progetti di riserva.

Si osservi, al riguardo, sotto un primo aspetto, che l'Avviso 01/2024 (Premier appel à projets standards - Appel 01/2024), ed il Manuale per i candidati (Manuel pour les Demandeurs Premier appel à projets standards - Appel 01/2024) prevedevano che "Ogni proposta di progetto è soggetta a una procedura di valutazione (...) che **garantisce i principi di trasparenza e parità di trattamento**" e, inoltre, per quanto qui d'interesse, che "La valutazione delle proposte sarà effettuata con il supporto di **consulenti esterni**".

Si legge, ancora, in seno agli allegati dell'Avviso 01/2024 che i criteri di selezione si inseriscono nel quadro dell'**art. 22 del Regolamento 1059/2021**, il quale stabilisce espressamente che "per la selezione delle operazioni, **il comitato di sorveglianza o, se del caso, il comitato direttivo stabilisce e applica criteri e procedure che siano non discriminatori e trasparenti**".

Orbene, in coerenza all'Avviso 01/2024 ed al portato normativo dei Regolamenti (UE) 1059/2021 e 1060/2021, il Comitato di Sorveglianza (Comité de Suivi), nel corso della **riunione del 24.05.2023** tenutasi a Palermo (Terza riunione) e **durante l'incontro finale dell'08.04.2025** svoltosi a Tunisi (Quarta riunione), stabiliva e ribadiva **le regole adottate nel processo di valutazione** delle proposte progettuali.

Si osservi, in special modo, che in seno al testè citato processo verbale della riunione dell'08.04.2025, è riportato l'intervento del dott. Vincenzo Petruso (Autorità di Gestione del Programma) del seguente tenore: "Il Dott. Petruso (AG) **illustra al Comitato le procedure relative alla doppia valutazione di qualità indipendente per ogni progetto svolta da valutatori esterni attraverso apposita griglia** e sottolinea che per tutti gli OS del Programma è stata redatta una lista di progetti ammissibili e che gli indicatori previsti dal Programma possono essere coperti dai progetti ammessi a finanziamento".

In altri termini, circostanza a dire il vero ben nota a tutti i partecipanti all'Avviso, coerente con le linee guida adottate anche nei Programmi INTERREG NEXT Italia - Tunisia degli anni precedenti e sempre applicata dal Comitato di Sorveglianza, il dott. Vincenzo Petruso, nell'illustrare i lavori, ribadiva che **la valutazione delle proposte progettuali** era stata effettuata con il supporto di **2 consulenti esterni per ogni progetto attraverso apposita griglia (doppia valutazione di qualità)**.

Appare comprensibile, dunque, alla luce di quanto testè riferito, lo stupore dell'odierna Fondazione ricorrente nell'apprendere, a seguito dell'ostensione dei documenti amministrativi, che la proposta progettuale presentata dalla medesima, contrariamente alle prescrizioni della lex specialis (Avviso 01/2004), nonché in violazione delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza deputato a decidere i criteri (**non discriminatori e trasparenti**) e le procedure di valutazione, era stata invece sottoposta, illegittimamente, all'esame di ben **tre valutatori** esterni.

Si badi, infatti, che a seguito della richiesta di accesso agli atti, l'Autorità di Gestione del Programma trasmetteva alla Fondazione Federico II la seguente documentazione:

- Scheda valutazione 1 – 17.01.2025 → punteggio **101** (Valutatore Sardina Gaetano);
- Scheda valutazione 2 – 11.03.2025 → punteggio **65** (Valutatore Lafarga Martinez Alejandro);
- Scheda valutazione 3 – 14.03.2025 → punteggio **91** (Valutatore Cibrario Valeria);
- Verbale del Comitato di Sorveglianza – 08.04.2025;
- Manuel pour les Demandeurs - Premier appel à projets standards.

Come sopra detto, dunque, la Fondazione apprendeva che le procedure di valutazione erano rimaste immutate rispetto al passato, essendo stato ribadito (si rimanda al verbale dell'08.04.2025) che i progetti erano stati sottoposti a doppia valutazione con apposita griglia, ma, **inspiegabilmente, contrariamente ad ogni previsione normativa e regolamentare, il progetto della Fondazione era stato giudicato da tre valutatori.**

L'illegittimità di un simile operato è in re ipsa e documentalmente comprovato dallo stesso Dipartimento resistente che ha trasmesso la documentazione a seguito dell'istanza ai sensi della l. n. 241/90 della Fondazione.

Al riguardo, al di là della perricace violazione della *lex specialis* e dei Regolamenti (UE) 1059/2021 e 1060/2021, la condotta tenuta nella fattispecie dall'Amministrazione è censurabile anche sotto il profilo della **violazione dell'art. 12 della L. n. 241/90**, stante che la scelta (immotivata e priva di giustificazione) adottata dalla Commissione di valutazione di sottoporre la proposta della Fondazione Federico II all'esame di tre valutatori in luogo di due, è indubbio che ha una **portata innovativa della stessa lex specialis**, avendone modificato (recte: stravolto), in corso d'opera, le modalità di valutazione dei progetti.

Invero, l'articolo 12 L. 241/90, nella fattispecie palesemente violato, a garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'agere amministrativo, sancisce a carico delle Amministrazioni che concedono benefici economici l'obbligo di **predeterminare le modalità ed i criteri** ai quali devono attenersi nell'esercizio di tale funzione, imponendo, altresì, che l'osservanza dei suddetti criteri emerga dai singoli provvedimenti con i quali il beneficio è concesso (o non concesso).

Recita l'art. 12, L. 241/90: "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

Nel caso di specie le Amministrazioni resistenti e, segnatamente, il Comitato di Sorveglianza, pur avendo affermato di aver predeterminato i criteri e le modalità di valutazione (prevedendo la doppia valutazione di qualità) per l'esame dei progetti da ammettere a finanziamento, poi ha del tutto disatteso i propri obblighi e violato finanche le regole ed i criteri ai quali si era autorvincolato.

Non può dubitarsi che l'adozione di un metodo di giudizio (3 griglie di valutazione ad opera di tre consulenti esterni) non previsto dalla *lex specialis* e, se non bastasse, escluso anche dal Comitato di Sorveglianza (processo verbale dell'08.04.2025), si pone in aperta violazione dei principi di trasparenza, correttezza e coerenza dell'azione amministrativa a mente dei quali è **indispensabile la determinazione ex ante dei criteri e delle modalità a cui attenersi nella valutazione dei progetti**, indicando in maniera precisa le norme regolamentari e le procedure di riferimento, comunque sempre proiettate al perseguimento (mediato) dell'interesse pubblico, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118, ultimo comma, Cost.).

I testè citati **principi di trasparenza e parità di trattamento, nonché di correttezza e coerenza dell'azione amministrativa**, che nella vicenda che ci occupa sono stati palesemente calpestati, sono finalizzati a mettere in chiaro il processo di individuazione

dei beneficiari dei finanziamenti, senza possibilità di interferenze e/o condotte arbitrarie, con l'esercizio di una discrezionalità tecnica fondata su regole certe e predefinite, a garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa e dei principi di eguaglianza sostanziale di tutti i partecipanti (ex art. 97 e 3 Cost.).

La violazione della *lex specialis* e delle regole procedurali, l'assenza di motivazione a giustificazione dell'irrituale sottoposizione del progetto della Fondazione a tre valutazioni di qualità, le violazioni di legge sopra argomentate, costituiscono profili di violazione che giustificano ampiamente l'accoglimento del ricorso proposto.

- ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. N. 241/90 - VIOLAZIONE DELL'ART. 73, PAR. 1, DEL REGOLAMENTO UE 2021/1060 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE -

La violazione dell'Avviso 01/2024, delle regole procedurali e di legge, nonché la modifica e l'innovazione delle stesse in corso d'opera, rilevano anche sotto altri fondati profili degni d'indagine da parte di codesto Ecc.mo Collegio decidente adito.

Si osservi, all'uopo, che dalla documentazione trasmessa a seguito dell'accesso agli atti, seppur in assenza del benché minimo principio di motivazione, la Fondazione Federico II ricavava che il punteggio complessivo assegnato alla proposta progettuale denominata "NEXTHERITAGE" era il **risultato della media aritmetica** delle tre griglie di valutazione, in applicazione di una innovativa metodologia **non esplicitata, né mai applicata**, in alcuno degli atti ufficiali dell'Avviso 01/2024.

La procedura di selezione, in concreto, per quanto riguarda il progetto della Fondazione ricorrente (per le altre proposte è in corso di presentazione apposita istanza di accesso agli atti), si è praticamente svolta **in assenza di una base giuridica che giustificasse\autorizzasse** l'utilizzo di tre valutazioni indipendenti e la conseguente **attribuzione di un punteggio medio**, tutto ciò, si ribadisce ancora, in aperta e grave violazione dell'Avviso 01/2004 e delle procedure di valutazione stabilite dal Comitato di Sorveglianza, così come cristallizzate nell'ultimo **processo verbale dell'08.04.2025**, laddove si parla solo di **"doppia valutazione di qualità indipendente"**.

L'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente è oltremodo evidente, giustificando l'accoglimento del presente ricorso e l'annullamento dell'illegittima valutazione impugnata, con conseguente riformulazione del punteggio della proposta della Fondazione ricorrente ed inserimento nella graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento.

L'irrituale ed illegittimo ricorso a tre consulenti esterni, chiamati a compilare tre griglie di valutazione, al di là ed in aggiunta alle considerazioni svolte in precedenza, ha determinato:

- Una **modifica sostanziale** del sistema di valutazione, non prevista nella *lex specialis*;
- Una **violazione dei principi generali dell'attività amministrativa**, tra cui:

a) Art. 97 Costituzione

L'amministrazione deve operare secondo **trasparenza, imparzialità e buon andamento**.

L'applicazione di una procedura non dichiarata mina il principio di legalità.

b) Articoli 1 e ss. L. 241/1990

Ogni procedimento amministrativo deve fondarsi su criteri **prevedibili, noti, motivabili e tracciabili**. L'introduzione ex post di un metodo valutativo mai comunicato integra **eccesso di potere per sviamento e violazione dell'obbligo di trasparenza**.

c) Violazione del principio di legittimo affidamento

Secondo giurisprudenza consolidata (es. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4637/2019), il candidato deve poter **fare affidamento** su regole chiare e stabili. Il ricorso alla media aritmetica di tre diversi giudizi non solo **non era previsto**, ma neppure annunciato o motivato nei verbali.

d) Violazione del principio di parità di trattamento

La mancata uniformità nella modalità di valutazione potrebbe aver determinato un **trattamento disomogeneo** tra progetti concorrenti se, come si ritiene che sia effettivamente accaduto e, in tal senso, l'accesso agli atti chiarirà ogni residuo dubbio al riguardo, soltanto il progetto della Fondazione Federico II è stato sottoposto a tre valutazioni e tutti gli altri, invece, alla doppia valutazione di qualità.

e) Art. 73, par. 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 (Regolamento Generale)

La procedura applicata, così come desumibile dagli atti forniti dall'Autorità di Gestione, presenta fondati profili di violazione dell'articolo 73 del Regolamento (UE) 2021/1060, che stabilisce i principi generali in materia di selezione delle operazioni nell'ambito dei programmi finanziati dai Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei).

L'Art. 73, par. 1, recita testualmente ““Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti ...()”

Nel caso che ci occupa, invece, il criterio di attribuzione del punteggio mediante media aritmetica di tre valutazioni non è stato:

- indicato nell'Avviso pubblico,
- previsto nel Manuale per i richiedenti,
- reso pubblico ex ante,
- approvato ex ante dal Comitato di Sorveglianza.

L'adozione di tale metodo di valutazione, appare di evidenza solare, è quindi in palese contrasto con il Regolamento (UE) 2021/1060, che impone la necessità di criteri predefiniti, stabili, oggettivi e trasparenti.

- ILLEGITTIMITA' ED ERRONEITA' DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE IN SENO ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE N. 2 DELL'11.03.2025 - ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL CONTENUTO DELLA PROPOSTA - MANCATA COMPILAZIONE DELLA GRIGLIA - INCONGRUA VALUTAZIONE DEL PROGETTO - MACROSCOPICA ILLOGICITA' DEI PUNTEGGI ASSEGNATI - IRRAGIONEVOLEZZA E MANIFESTA INGIUSTIZIA DELLE ARGOMENTAZIONI CONTENUTE NELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE - INATTENDIBILITA' DEL GIUDIZIO ESPRESSO - SPROPORZIONE - MOTIVAZIONE APPARENTE - ECCESSO DI POTERE -

Come accennato sopra, la Fondazione Federico II soltanto a seguito dell'ostensione degli atti oggetto dell'istanza di accesso prendeva conoscenza dei punteggi attribuiti alla propria proposta progettuale e, inoltre, dell'esistenza di tre griglie in luogo della doppia valutazione di qualità stabilita dal Comitato di Sorveglianza nelle riunioni del 24.05.2023 e dell'08.04.2025.

Rinviando, dunque, a quanto sopra già argomentato con riferimento all'illegittimo ricorso a tre valutatori esterni ed all'attribuzione del punteggio attraverso il calcolo della media risultante dai punteggi espressi nelle tre griglie, ciò che adesso preme evidenziare, con il presente motivo di censura, è la manifesta erroneità e macroscopica illogicità del contenuto della **scheda n. 2**, la quale, già dal superficiale raffronto con le griglie n. 1 e n. 3, si segnala per la **abnormità ed anomalia dei giudizi espressi**, nonché in quanto riporta valutazioni del tutto disancorate dalla proposta progettuale della Fondazione e contraddistinte da **grave contraddittorietà e profonda ingiustizia**, ciò convintamente portando a supporre che il consulente esterno (Lafarga Martinez), il quale, tra le altre cose, nel compilare la scheda, **neppure indica il numero di riferimento del progetto, il titolo, la priorità, l'obiettivo specifico** al quale si riferisce, non abbia compreso a quale programma si riferisse la proposta della Fondazione oppure, ancor peggio, fa sorgere il sospetto che il consulente per errore abbia collegato al progetto della ricorrente la scheda di valutazione riferentesi ad una diversa proposta.

A sostegno delle superiori considerazioni, infatti, basta osservare i punteggi che i tre consulenti

hanno espresso, cioè:

Griglia n. 1 del 17.01.2025 → punteggio **101** (Sardina Gaetano);

Griglia n. 2 dell'11.03.2025 → punteggio **65** (Lafarga Martinez Alejandro);

Griglia n. 3 del 14.03.2025 → punteggio **91** (Cibrario Valeria).

In altre parole, e non necessitano particolari argomentazioni al riguardo, le schede n. 1 (101) e n. 3 (91) riportano un punteggio **eccessivamente superiore, ABNORME E ANOMALO**, rispetto a quello della scheda n. 2 (65), che non può essere giustificato, sic et simpliciter, rifugiandosi nel principio della insindacabilità della discrezionalità tecnica, dimostrando, piuttosto, che il consulente esterno è incorso in un macroscopico abbaglio e che la valutazione di quest'ultimo è assolutamente inattendibile.

Si sottolinea, ancora, tralasciando il punteggio di 101 assegnato nella prima scheda, che tra il punteggio di 91 e quello di 65 vi è una differenza di ben 26 punti, che, non sfuggirà, **rappresenta un'enormità sol che si consideri che la proposta progettuale della Fondazione ha un distacco dall'ultima in graduatoria ammessa a finanziamento** (Comune di Caltagirone) inferiore a 6 punti!

Concludendo, l'abnorme difformità che si registra tra il punteggio delle schede n. 1 e n. 3 e quello della griglia n. 2 (Lafarga Martinez) comprova in maniera oggettiva ed incontrovertibile un'anomala discrepanza tra le valutazioni, che non è giustificabile tramite semplice errore di valutazione o interpretazione soggettiva, riverberando illogica ed irrazionale e, come tale, degna di pronto annullamento.

Entrando nel merito delle irrazionali, illogiche ed incongrue valutazioni espresse in seno alla griglia n. 2, al fine di una migliore intelligenza dei fatti da parte di codesto Tribunale, si osserva, ulteriormente, quanto segue.

Il commento rilasciato dal valutatore presenta gravi **incongruenze** che pregiudicano irrimediabilmente la **coerenza e l'attendibilità del giudizio complessivo**.

Nella prima parte della valutazione generale, infatti, il progetto viene descritto in termini estremamente positivi, attraverso una formulazione che denota **un'elevata aderenza agli obiettivi del programma Interreg Italia -Tunisia**, oltre che **una solida impostazione tecnica, strutturale e gestionale**.

In particolare, afferma il valutatore che:

"Presenta diversi aspetti positivi. È in linea con gli obiettivi del programma Interreg Italia-Tunisia, puntando a migliorare l'accessibilità turistica e a promuovere l'inclusione. Offre soluzioni tecnologiche innovative per facilitare l'accesso ai siti culturali, in particolare per le persone ipovedenti. [...] Il piano di lavoro nel suo complesso è ben strutturato e la metodologia di gestione include adeguate strutture di coordinamento. [...] Il progetto dedica un intero gruppo di lavoro alla comunicazione e alla diffusione".

Queste affermazioni evidenziano come il progetto possieda **un'elevata coerenza strategica, un impianto metodologico valido e un'impostazione gestionale ben costruita**.

Tuttavia, la seconda parte del commento si discosta completamente da queste valutazioni, arrivando a formulare rilievi che **contraddicono quanto appena espresso**: si parla di assenza di dati concreti, incongruenze nel piano di lavoro, quantificazione insufficiente dei risultati, scarsa sostenibilità della piattaforma digitale, mancanza di dettagli sulla gestione del rischio e spese poco giustificate.

In altri termini, il giudizio espresso dal valutatore è caratterizzato da grave contraddittorietà e manifesta illogicità.

In particolare:

- La **valutazione positiva della coerenza con le politiche e del piano di lavoro "ben strutturato"** risulta in contrasto con la successiva affermazione che lo stesso piano presenta "incongruenze" e contributi dei partner poco dettagliati.
- La **presunta mancanza di giustificazioni sui bisogni** cozza con il fatto che il progetto

viene **ritenuto coerente con i bisogni del territorio**, con soluzioni innovative e inclusione sociale, come riportato nella prima parte.

- L'asserita **manca di informazioni sulla cooperazione transfrontaliera** è priva di fondamento, poiché nel formulario progettuale – come appresso documentato – tale aspetto è descritto nelle sezioni dedicate.

In sintesi, **il giudizio è palesemente disomogeneo, privo di coerenza interna e contraddittorio**, con il risultato che la valutazione finale risulta viziosa da **palese illogicità**, con una evidente ripercussione nell'attribuzione dei punteggi per i vari criteri di selezione.

Ma non è tutto.

Nel commento rilasciato dal valutatore emergono affermazioni che **non trovano riscontro nella documentazione progettuale** presentata dalla Fondazione Federico II, risultando pertanto **oggettivamente e gravemente errate e inveritiere**.

E così, il valutatore afferma che: **“La proposta non contiene dati concreti che giustifichino la necessità dei miglioramenti pianificati e non viene dimostrata la richiesta di interventi tecnologici”**.

Tale rilievo è **in netto contrasto con quanto dettagliatamente riportato nella sezione C.3.2 del formulario progettuale**, ove sono **chiaramente esplicitate le motivazioni, le finalità e i benefici attesi** dagli interventi tecnologici previsti.

In particolare, la proposta spiega con precisione che:

“La mancata visibilità del patrimonio culturale lo rende invisibile. Rendere visibile l'invisibile è ciò che il progetto NEXTheritage realizzerà sfruttando le innovazioni per la fruizione tattile del patrimonio e importando soluzioni di gamification per attrarre un pubblico interessato ai videogiochi e alle simulazioni immersive”.

Segue una descrizione tecnica articolata di **cosa saranno gli Hotspot NEXTheritage**, e delle tecnologie utilizzate:

“Gli Hotspot NEXTheritage utilizzeranno la Cappella Palatina del Palais des Normands, il Bardo di Tunisi e Kerkouane come test per sviluppare spazi interattivi, accessibili anche ai non vedenti e pensati per l'interazione con un pubblico giovane, in cui l'invisibile (come il Paradiso coranico sul soffitto della Cappella Palatina) sarà reso visibile. Ogni Hotspot sarà dotato di mappe tattili, riproduzioni tridimensionali e soluzioni di realtà immersiva supportate dall'intelligenza artificiale. In questo senso, la capsula che costituisce ogni hotspot diventa essa stessa un attrattore turistico e culturale e non solo un veicolo per una migliore conoscenza dell'attrattore culturale (il sito UNESCO) di cui utilizza i contenuti”.

Alla luce di quanto sopra, l'affermazione del valutatore **non è solo infondata, ma smentita in maniera oggettiva e documentale**, a riprova di una lettura parziale o inesatta della documentazione progettuale.

I macroscopici vizi che caratterizzano le valutazioni operate dal valutatore **nella scheda n. 2** sono di facile ed **immediata percezione**, risultando quantomai opportuno procedere all'annullamento degli atti impugnati e ad una nuova e coerente attività di valutazione della proposta della ricorrente.

Ed ancora, correndo il rischio di tediare il Collegio, si evidenzia che nella griglia n. 2 vengono riportati i seguenti giudizi relativamente che sono del tutto irragionevoli e ingiusti, nonché smentiti per tabulas:

Criterio 1.3 “La valeur ajoutée de la coopération transfrontalière est clairement démontrée”, Punteggio attribuito: 3/12.

Motivazione: **“La proposta non giustifica il motivo per cui questo progetto debba essere sviluppato a livello transfrontaliero, né dimostra che i risultati possano essere conseguiti solo attraverso la cooperazione transnazionale. Non vengono affrontati lo sviluppo e l'attuazione congiunti del progetto e non viene menzionata la questione del finanziamento congiunto tra le parti.”**

L'assunto è erroneo e privo di collegamento con la realtà.

A ben vedere, la proposta progettuale, nella sezione **C.3.3**, giustifica in modo chiaro e approfondito la necessità di ricorrere a una cooperazione transfrontaliera, sottolineando come:

“Lo studio comparato tra Sicilia e Tunisia (...) rafforzerà la rete di cooperazione transfrontaliera sui temi della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, sia dal punto di vista “immateriale”, con lo scambio di informazioni e buone pratiche sulla gestione, valorizzazione, fruizione e conservazione del patrimonio, sia dal punto di vista “tangibile”, mettendo in collegamento siti di interesse culturale e paesaggistico. Gli esperimenti che il progetto si propone di realizzare si concentreranno su un numero limitato di casi studio, scegliendo contesti e opere d’arte e di architettura che fanno parte della Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. (...) le comunità locali a partecipare attivamente alle azioni di promozione, costituendo così un ottimo volano per la continuità degli interventi e per lo sviluppo culturale e sociale dei territori/contesti di riferimento. (...) ricollegare le sponde della Sicilia e della Tunisia rintracciando le caratteristiche culturali e le tradizioni costruttive, nonché i materiali che legano la Sicilia occidentale alla Tunisia, ma più in generale alla cultura mediterranea. La complementarietà delle competenze dei partner è stata essenziale sia per definire la tipologia di risposta da costruire (sono stati organizzati sei incontri di co-creazione) sia per garantire le massime sinergie nella fase di sviluppo e implementazione (ogni attività prevede la collaborazione di almeno due partner di progetto)”

Il formulario dettaglia, inoltre, in che modo il progetto poggia su un **approccio congiunto basato su casi studio UNESCO** condivisi, giustificando adeguatamente il ricorso **alla cooperazione transfrontaliera** quale strumento di finanziamento per la corretta attuazione dell'intervento che valorizza la **complementarità culturale, storica e metodologica tra i due territori**.

Criterio 3.1 “Approche innovative du projet” - Punteggio attribuito: 2/4.

Motivazione: *“Il progetto propone un approccio potenzialmente innovativo, basato sull’impiego di tecnologie avanzate per migliorare l’accessibilità dei siti culturali da parte delle persone ipovedenti. Tuttavia, la giustificazione per questi interventi è insufficiente e la richiesta di tali azioni non è dimostrata. Sebbene vengano menzionate 20 aree di intervento, la proposta ne specifica solo due. Inoltre, la possibilità di trasferire tali impianti in altri siti richiederebbe una nuova configurazione software, non prevista nel progetto.”*

Il rilievo del valutatore è **in netto contrasto con quanto dettagliatamente riportato nella sezione C.3.2 del formulario progettuale**, ove sono **chiaramente esplicitate le motivazioni, le finalità e i benefici attesi** dagli interventi tecnologici previsti.

In particolare, la proposta spiega che:

“Gli Hotspot NEXTheritage utilizzeranno la Cappella Palatina del Palais des Normands, il Bardo di Tunisi e Kerkouane come test per sviluppare spazi interattivi, accessibili anche ai non vedenti e pensati per l’interazione con un pubblico giovane, in cui l’invisibile (come il Paradiso coranico sul soffitto della Cappella Palatina) sarà reso visibile.

Ogni Hotspot sarà dotato di mappe tattili, riproduzioni tridimensionali e soluzioni di realtà immersiva supportate dall’intelligenza artificiale. In questo senso, la capsula che costituisce ogni hotspot diventa essa stessa un attrattore turistico e culturale e non solo un veicolo per una migliore conoscenza dell’attrattore culturale (il sito UNESCO) di cui utilizza i contenuti.

Essendo configurazioni trasportabili, gli hotspot NEXTheritage possono essere posizionati vicino a siti culturali, ma possono anche diventare punti di riferimento urbani in porti, stazioni ferroviarie, scuole, aeroporti. Allo stesso modo, potrebbero essere temporaneamente spostati nell’entroterra, nei piccoli centri, lungo itinerari e sentieri, in modo da fungere da attivatore di nuovi pubblici e di una migliore conoscenza, anche da parte dei residenti, della comune ricchezza culturale italo-tunisina.”

Con riferimento alle **20 installazioni mobili**, si evidenzia che il progetto chiarisce quanto segue:

“... che potranno quindi essere utilizzate anche per eventi o iniziative culturali diffuse sul territorio, consentendo esperienze immersive, tattili e virtuali, capaci di leggere e apprezzare il

patrimonio UNESCO di cui Sicilia e Tunisia sono ricche” [...].

Il progetto nella sezione A.4 per l'azione 1.5 chiarisce inoltre quali saranno i **territori coinvolti nel progetto diversi dai siti oggetto degli interventi pilota**

“I territori coinvolti sono: Province di Catania, Messina, Siracusa e Agrigento per la Sicilia, il sito archeologico di Kerkouane per la Tunisia.”

Pertanto, la constatazione del valutatore “tali impianti in altri siti richiederebbe una nuova configurazione software, non prevista nel progetto” risulta **fuorviante e non veritiera** rispetto alle informazioni del progetto. **Nessuna configurazione di software è necessaria** poiché trattasi di installazioni mobili per consentire l'accessibilità – oltre ai siti pilota – in zone e territori remoti del vasto territorio siciliano e tunisino.

Criterio 5.2 “Les partenaires du projet ont les compétences et la capacité financière nécessaires pour gérer un projet de coopération”

Punteggio attribuito: 2/8

Motivazione: “Tutti i partner sembrano possedere le capacità necessarie per portare a termine con successo i compiti loro assegnati. Tuttavia, la principale debolezza di questo consorzio risiede nel fatto che solo il Partner 1 ha accesso diretto a un sito culturale UNESCO dove verranno svolti i lavori di digitalizzazione. Il progetto prevede di intervenire in un massimo di 20 spazi diversi e non è chiaro se i partner del progetto avranno accesso a questi luoghi. Sarebbe stato auspicabile la presenza di un partner con maggiore esperienza nel settore turistico o con la capacità di gestire o accedere ai siti del Patrimonio Mondiale.”

La valutazione espressa appare risibile in quanto è contraddetta dalla documentazione progettuale che inconfutabilmente comprova e dimostra la non comune qualificazione del partenariato sia in termini di accesso diretto ai siti UNESCO che di esperienza nella valorizzazione e promozione del patrimonio culturale.

- Il Partner 1 (Fondazione Federico II) gestisce direttamente il Palazzo Reale di Palermo, parte del sito seriale UNESCO “Palermo arabo-normanna”. Le attività di rilievo, digitalizzazione e valorizzazione previste nel progetto avverranno con accesso operativo diretto al predetto sito.
- In Tunisia, il progetto prevede azioni sul sito archeologico di Kerkouane e sul Museo del Bardo di Tunisi, entrambi riconosciuti dall'UNESCO. Il Partner 3 (Laboratoire CRISTAL), ha già lavorato su questi siti in progetti precedenti, come documentato nel formulario, e ha già raccolto dati e svolto attività sul campo, il che garantisce l'effettivo accesso e la continuità operativa anche su questo versante.
- Il Partner 2 (Università di Palermo – Dipartimento di Architettura) non gestisce siti UNESCO perché il suo ruolo è specificamente scientifico e tecnico. Come riportato nel progetto, UNIPA fornisce competenze **avanzate** in: rilievi 3D e con laser scanner, realtà aumentata, ricostruzione storica e restituzione digitale dei siti.
- Le attività si concentrano non solo sulla Palazzo reale di Palermo, ma anche sul confronto e la cooperazione tecnica e metodologica con il partner tunisino. UNIPA è quindi essenziale per garantire l'eccellenza metodologica nella digitalizzazione e narrazione del patrimonio.
- Il Partner DCX vanta esperienza consolidata in progetti internazionali nel settore della promozione culturale e turistica del patrimonio mondiale, compresi progetti sostenuti direttamente da UNESCO.
- L'integrazione delle competenze di DCX con quelle di CRISTAL e UNIPA permette di tradurre la digitalizzazione in esperienze turistiche accessibili e coinvolgenti, sfruttando modelli 3D, realtà aumentata e contenuti immersivi fruibili anche al di fuori del sito fisico.

Criterio 6.1 “Le plan de travail est réaliste, cohérent et homogène”

Punteggio attribuito: 2/4

Motivazione: “I risultati del progetto possono essere raggiunti grazie alle competenze dei partner, anche se sussistono ancora dubbi sulla loro capacità di accedere a 20 siti storici.”

Il valutatore palesemente commette un macroscopico errore nell'interpretazione della proposta progettuale riguardo ai “20 siti storici”. Infatti, il progetto **non prevede l'accesso diretto**

a 20 siti UNESCO né a 20 beni culturali differenti bensì la realizzazione di 20 installazioni mobili (“hotspot NEXTheritage”), concepite per: 1) Essere posizionate in prossimità dei siti UNESCO di Sicilia e Tunisia, ma anche in punti urbani di grande affluenza (porti, stazioni, scuole, aeroporti); 2) Spostarsi temporaneamente in centri minori, lungo itinerari e sentieri, al fine di coinvolgere nuovi pubblici e valorizzare il patrimonio italo-tunisino.

Tali hotspot non richiedono permessi di accesso complessi, essendo progetti modulari e trasportabili, e possono operare anche all'esterno dei perimetri monumentali, escludendo quindi ogni difficoltà e/o rischio paventata dal valutatore.

Criterio 6.2 “Criterio 6.1 “Le plan de travail est réaliste, cohérent et homogène” Punteggio attribuito: 2/4.

Motivazione: “La metodologia di coordinamento del progetto è adeguata e in linea con quanto previsto per un progetto di questa portata, con diverse strutture di gestione e coordinamento. Tuttavia, il progetto non ha specificato misure per garantire la qualità dell'esecuzione né sistemi per rilevare deviazioni, applicare correzioni o gestire i rischi che potrebbero presentarsi. Inoltre, per quanto riguarda la gestione finanziaria, non sono stati descritti i processi da seguire.”

Le informazioni di cui alle sezioni 7.1, 7.2 e 7.4 del progetto, contrariamente a quanto sostenuto, prevedono un **Piano di Gestione della Qualità** e un **Piano di Gestione del Rischio** integrati nel sistema di monitoraggio interno.

- INTERESSE AL RICORSO E PROVA DI RESISTENZA -

Come ampiamente argomentato sopra, la valutazione espressa dal secondo consulente esterno, signor Lafarga Martinez, pari a soli **65 punti**, risulta macroscopicamente inferiore rispetto alle altre due valutazioni (pari a **101** e **91 punti**), con una divergenza inspiegabile ed eccessiva che compromette la coerenza e l'affidabilità dell'intero procedimento valutativo.

Tale circostanza, è stato eccepito, configura un'evidente **illegittimità per eccesso di potere** nelle sue classiche figure sintomatiche di **illogicità manifesta, disparità di trattamento e travisamento dei fatti**.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che “la **valutazione tecnico-discrezionale della commissione giudicatrice non è insindacabile** laddove emergano evidenti incongruenze, macroscopici errori di fatto o **scostamenti immotivati rispetto a criteri oggettivi e agli altri giudizi espressi**” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 1775/2021).

In particolare, **un giudizio che si discosti in modo rilevante dagli altri, senza alcuna giustificazione analitica, può essere oggetto di sindacato per violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa**, sanciti dall'art. 97 Cost. e ribaditi dalla legge n. 241/1990.

La violazione si palesa anche sotto il profilo del **principio di proporzionalità e ragionevolezza**, in quanto l'attribuzione di un punteggio così esiguo, contrariamente agli altri punteggi assegnati dai valutatori indipendenti ed in presenza, peraltro, come sopra detto, di rilievi contraddittori ed incongruenti, comporta un **ingiustificato pregiudizio** per il concorrente e altera la par condicio tra i partecipanti.

Orbene, in termini processuali, **l'interesse concreto e attuale all'impugnativa** da parte della Fondazione Federico II trova ragione e si rinviene nella circostanza che la mancata inclusione della proposta di quest'ultima nella graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento è diretta conseguenza della valutazione irragionevole e anomala di un valutatore su tre nonostante le regole della procedura prevedevano espressamente che si procedesse ad una doppia valutazione.

In altri termini, nella fattispecie si rinvencono due valutazioni che si avvicinano, assegnando l'una 101 e l'altra 91 punti, mentre ne abbiamo una terza che è palesemente abnorme ed irrazionale, distanziandosi dalle altre due di ben 36 e 26 punti.

Così stando le cose, il Comitato di Sorveglianza, nel rispetto del principio di gara dal medesimo stabilito, cioè quello della doppia valutazione (riunione del 24.05.2023 e dell'08.04.2025), avrebbe dovuto prendere atto dell'manifesta anomalia (65 punti) ed assegnare il punteggio

calcolando la media tra i due punteggi più vicini ed attendibili, cioè $101 + 91 \div 2 = 96$ punti. L'eliminazione del punteggio anomalo attribuito nella seconda griglia, oppure la sua sostituzione con una valutazione coerente con quelle espresse dagli altri due valutatori, infatti, comporterebbe un **ricalcolo del punteggio finale tale da consentire al progetto di raggiungere la soglia utile per l'ammissione al finanziamento.**

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Il *fumus boni iuris* che sorregge il ricorso fonda l'istanza di una misura cautelare diretta a sospendere l'efficacia degli atti impugnati e di conseguenza a inibire il gravissimo ed irreparabile pregiudizio che dagli stessi deriva, anche in termini di arbitraria e ingiustificata incisione sugli interessi e sui diritti della Fondazione Federico II e dei soggetti facenti parte del partenariato.

Viepiù, il requisito del *periculum in mora* è altresì rintracciabile nel pregiudizio grave ed irreparabile che subirebbe la Fondazione ricorrente dall'esecuzione degli illegittimi provvedimenti impugnati in quanto, considerata l'imminente distribuzione delle risorse ai progetti utilmente collocati nella graduatoria, da qui a breve si registrerà l'esaurimento dei fondi messi a disposizione e, quindi, l'impossibilità, a posteriori, all'esito del giudizio di merito, di assicurare l'effettività della tutela in favore dell'odierna ricorrente.

L'accoglimento della misura cautelare, invero, avrebbe l'effetto di sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati per il tempo astrattamente necessario alla definizione del giudizio, consentendo nelle more anche il riesame del progetto della Fondazione Federico II da parte dell'Amministrazione resistente alla luce delle censure sollevate in seno al presente ricorso e delle controdeduzioni notificate anteriormente alla proposizione del gravame.

Inoltre, l'accoglimento della domanda cautelare non pregiudicherebbe nessuno degli interessi delle parti in causa, rivelandosi piuttosto l'accoglimento confacente all'interesse pubblico dell'Amministrazione alla correttezza dell'azione amministrativa".

Ed ancora, con riferimento al requisito del *periculum in mora*, si rappresenta che, così come già in precedenza paventato in seno al ricorso principale, l'Amministrazione resistente sta procedendo all'adozione dei decreti di finanziamento ed alla distribuzione dei fondi ai progetti.

Allo stato attuale, infatti, sono già stati adottati i decreti n. 550/A7 DRP del 04/08/2025, n. 560/A7 DRP del 05/08/2025 e n. 570/A7 DRP del 08/08/2025, che si versano in atti, con i quali sono stati approvati i contratti di sovvenzione dei primi tre progetti presenti nella lista degli ammessi a finanziamento.

Va da sé, infatti, che l'eventuale adozione e pubblicazione del decreto di finanziamento dell'ultimo progetto, classificatosi al 4° posto ed avente come capofila il Comune di Caltagirone, pregiudicherebbe irrimediabilmente le ragioni e gli interessi della Fondazione, provocando l'esaurimento della provvista finanziaria, così realizzando un pregiudizio grave, irreparabile e non meramente patrimoniale, non suscettibile di successivo ristoro all'esito del giudizio.

Nibil aliud.

Per tutte le superiori considerazioni, la Fondazione Federico II, ut supra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Collegio decidente adito, preliminarmente, adotti il provvedimento cautelare nei termini sopra specificati, anche disponendo, con misura propulsiva, che l'Amministrazione proceda ad una nuova valutazione del progetto della Fondazione ricorrente con due valutatori ed in diversa composizione, quindi, nel merito accolga il ricorso, annullando gli atti impugnati perché illegittimi per i motivi suesposti.

Il tutto con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Si dichiara che il contributo unificato da versare è pari ad euro 650,00.

Catania - Palermo, li 28 agosto 2025

Avv. Ottavio Vaccaro";

7. In prossimità della camera di consiglio del 25 settembre 2025, la Presidenza della Regione Siciliana depositava una memoria con la quale contestava il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla Fondazione Federico II, affermando l'esistenza di linee guida per la valutazione dei progetti che, a dire della difesa erariale, smentirebbero le censure articolate dalla ricorrente. **Tali linee guida, tuttavia, non sono mai state pubblicate o rese conoscibili ai partecipanti alla procedura, né alla Fondazione ricorrente, e sono state prodotte e richiamate dall'Amministrazione regionale soltanto nel corso del presente giudizio.** Pertanto, è stato richiesto ed ottenuto dal Collegio un rinvio al fine di proporre motivi aggiunti avverso le predette linee guida, con contestuale disposizione di integrazione del contraddittorio nei confronti dei partecipanti che precedono la Fondazione in graduatoria.

* * * * *

Alla luce di quanto sopra esposto e dopo aver pedissequamente trascritto il contenuto dei precedenti ricorsi (quello introduttivo ed il primo per motivi aggiunti), così da consentire ai potenziali controinteressati non evocati in precedenza di avere piena contezza della vicenda e delle censure già formulate, si osserva che le “*linee guida*” richiamate dall'Amministrazione resistente nella propria memoria difensiva depositata in data 20.09.2025, così come già ampiamente argomentato in precedenza pur non sapendo dell'esistenza delle stesse, appaiono affette da evidenti profili di illegittimità sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, per le seguenti ulteriori considerazioni di

DIRITTO

- ILLEGITTIMITA' DERIVATA DELLA NOTA PROT. N. 7518 del 13.06.2024 DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE ED ILLEGITTIMITA' DERIVATA DELLE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PER I MOTIVI GIA' ESPOSTI NEI PRECEDENTI RICORSI -

Tutti gli atti oggetto del presente ricorso per motivi aggiunti – ed in particolare le “*Linee guida per la valutazione dei progetti*” nonché i successivi provvedimenti valutativi e la graduatoria finale che da esse discendono, risultano affetti da **illegittimità derivata** per le medesime ragioni già puntualmente dedotte con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti, qui integralmente richiamati e trascritti.

Le censure già rivolte agli atti precedenti attengono infatti a vizi radicali che colpiscono il fulcro della procedura di valutazione: violazione e falsa applicazione della *lex specialis*, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta delle valutazioni, nonché violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e *par condicio* tra i partecipanti. Tali vizi, essendo strettamente connessi all'impianto complessivo della procedura e alle modalità di selezione e graduazione dei progetti, **non possono che trasmettersi anche alle linee guida** oggi impugnate, le quali costituiscono il riferimento essenziale e presupposto logico-giuridico delle valutazioni contestate e, per effetto riflesso, di tutti gli atti sopravvenuti che da esse dipendono.

Ne deriva che, **per gli stessi motivi già articolati nei precedenti ricorsi e**

sopra fedelmente trascritti, le linee guida e tutti gli atti successivi oggetto del presente gravame devono considerarsi viziati e, come tali, andranno annullati, in quanto intimamente e inscindibilmente collegati ai fondati profili di illegittimità già dedotti e non superati.

- SULLA LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE E SULLA CONCRETA LESIVITA' DELLE LINEE GUIDA CENSURATE – INTERESSE E PROVA DI RESISTENZA –

Pur nella loro veste di atti generalmente qualificabili come atti a carattere interno o endoprocedimentale, le “*Linee guida per la valutazione dei progetti*” impugnate con i presenti secondi motivi aggiunti rivestono, nel caso di specie, natura immediatamente lesiva e sono quindi autonomamente impugnabili da parte della Fondazione Federico II.

Con il conforto della giurisprudenza intervenuta sul punto, si evidenzia come rappresenti ormai un consolidato principio l’impugnabilità degli atti interni o a contenuto generale ogniqualvolta essi vengano a costituire il presupposto diretto e vincolante di successivi provvedimenti amministrativi aventi effetti lesivi, oppure incidano in modo concreto e attuale sulla posizione giuridica del destinatario, condizionando in modo determinante l’esito della procedura e restringendo la sfera delle scelte discrezionali dell’amministrazione in fase decisoria.

Per stabilire se un provvedimento sia impugnabile, occorre considerare non la sua forma ma il suo contenuto sostanziale e i suoi effetti, discendendone che la legittimazione ad impugnare sussiste tutte le volte in cui l’atto contestato produce una lesione diretta ed attuale della posizione giuridica del

ricorrente, come nel caso di specie, in cui le linee guida sono state poste a fondamento delle valutazioni che hanno negativamente inciso sulla posizione in graduatoria della Fondazione ricorrente.

Nella fattispecie sottoposta, le linee guida sono state adottate e successivamente richiamate dall'Amministrazione resistente quali parametri decisivi e vincolanti per la valutazione dei progetti, risultando determinanti nell'attribuzione dei punteggi e nella conseguente formazione della graduatoria. La loro omessa ostensione e l'assoluta mancanza di conoscibilità da parte della Fondazione Federico II hanno inciso in via diretta e attuale sull'esercizio del diritto di difesa e sulla posizione in graduatoria dell'Ente deducente, determinando una lesione immediata e concreta dell'interesse sostanziale tutelato.

Si rappresenta ad ogni modo, che la Fondazione Federico II, per scrupolo difensivo, ha proposto ricorso per secondi motivi aggiunti altresì da valere, occorrendo, quale memoria difensiva e atto di controdeduzioni rispetto alle nuove difese e ai nuovi elementi depositati in giudizio dall'Amministrazione resistente, affinché ogni questione sollevata sia comunque esaminata dal Collegio decidente adito, anche nell'ipotesi in cui le linee guida fossero qualificate come atti non immediatamente impugnabili.

Ne consegue che, in applicazione del principio della sostanza sugli effetti e non della forma, le linee guida così come adottate e applicate dall'Amministrazione regionale devono ritenersi immediatamente impugnabili, sussistendo in capo alla Fondazione Federico II la piena legittimazione e interesse ad agire per l'annullamento delle stesse e degli atti

che ne costituiscono diretta applicazione.

La Fondazione ricorrente è titolare di un interesse pienamente concreto e attuale all'annullamento delle linee guida impugnate, nonché degli atti valutativi e della graduatoria che ne costituiscono diretta applicazione.

Le linee guida, infatti, hanno inciso sui parametri di valutazione e sulle modalità di comparazione tra i progetti, introducendo criteri che si sono rivelati determinanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della conseguente posizione della Fondazione in graduatoria. Tale incidenza ha determinato uno scostamento dagli standard di equità valutativa e trasparenza richiesti dalla *lex specialis*, compromettendo la corretta applicazione dei principi di imparzialità, par condicio e buon andamento dell'azione amministrativa.

L'interesse all'annullamento non si esaurisce in una mera contestazione astratta, ma si sostanzia nella concreta utilità della riedizione del potere amministrativo di valutazione secondo criteri legittimi e previamente resi conoscibili.

È ragionevole ritenere, infatti, che se fossero stati applicati criteri conformi ai principi di trasparenza e parità di trattamento e se la Fondazione avesse avuto piena conoscenza delle regole valutative, la propria posizione in graduatoria sarebbe potuta risultare più favorevole sino all'ammissione al finanziamento.

In tal modo, viene pienamente integrata la cosiddetta prova di resistenza, richiesta per affermare la concreta utilità dell'annullamento: l'eliminazione dei vizi che hanno inficiato la procedura valutativa consentirebbe infatti un riesame effettivo e imparziale della proposta progettuale della Fondazione

Federico II, con possibilità di conseguire il bene della vita cui si aspira o, quanto meno, di partecipare ad una nuova valutazione secondo regole certe, trasparenti e non discriminatorie.

- VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DELLA L. N. 241/90 E DELL'AVVISO PUBBLICO – MANCATA PREDETERMINAZIONE E PUBBLICITA' DEI CRITERI E DEL METODO DI VALUTAZIONE - ILLEGITTIMITA' PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – MOTIVAZIONE APPARENTE NELLA SCELTA DELLA MEDIA ARITMETICA CON PUNTEGGIO ASSEGNATO DA UNO DEI VALUTATORI ECCEZIONALMENTE PIU' BASSO (OUTLIER) RISPETTO AGLI ALTRI -

L'articolo 12 della legge n. 241/1990 impone che i criteri e le modalità di valutazione siano predeterminati e resi conoscibili ai partecipanti prima dell'avvio della procedura.

Nel caso in esame, l'avviso pubblico non prevedeva né il ricorso a un terzo valutatore né l'applicazione della regola della “media aritmetica”. L'unico atto ufficiale predeterminato e conoscibile dai partecipanti era il verbale del Comitato di Sorveglianza (Comité de Suivi), che, in linea con l'Avviso 01/2024 e i Regolamenti (UE) 1059/2021 e 1060/2021, durante la riunione del 24 maggio 2023 a Palermo e quella dell'8 aprile 2025 a Tunisi, confermava l'adozione di una procedura basata sulla doppia valutazione indipendente da parte di esperti esterni.

La regola della soglia dei 15 punti e della media aritmetica tra tre valutatori era invece contenuta esclusivamente in “linee guida interne” mai pubblicate

né rese accessibili ai partecipanti. L'applicazione di tali regole occulte viola i principi di trasparenza, imparzialità e legittimo affidamento, rappresentando un'ingiustificata variazione in corso della disciplina di gara.

La Fondazione Federico II si è vista attribuire il punteggio finale attraverso un meccanismo automatico, basato su una regola interna non pubblicata, secondo cui, in presenza di uno scarto superiore a 15 punti tra i due valutatori, interviene un terzo valutatore e il punteggio finale è dato dalla media aritmetica dei tre giudizi. Nel caso concreto, i punteggi assegnati sono stati 101, 70 e 91. Il punteggio di 70, inferiore di 31 e 21 punti rispetto agli altri, costituisce un evidente outlier, radicalmente e immotivatamente difforme.

Tale procedura risulta viziata sia per difetto assoluto di motivazione sia per motivazione meramente apparente. L'applicazione meccanica della media aritmetica non è accompagnata da alcuna spiegazione circa l'idoneità di questo metodo a garantire una valutazione corretta e non distorta, soprattutto in presenza di valori anomali. Non viene fornita alcuna giustificazione di ordine statistico, tecnico o logico che spieghi perché sia stata scelta la media aritmetica invece, ad esempio, della mediana o dell'esclusione del valore estremo, in funzione della finalità di selezionare i progetti migliori.

La motivazione è da considerarsi meramente apparente quando non rende percepibile la reale ragione della decisione e si traduce in un vizio invalidante ogniquale volta la Pubblica Amministrazione si limiti ad applicare automaticamente una regola, senza confrontarsi criticamente con le peculiarità del caso concreto e senza spiegare perché non siano state adottate soluzioni alternative potenzialmente più adeguate ad evitare distorsioni.

- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA' E TRAVISAMENTO – ILLEGITTIMITA' PER SVIAMENTO DEL POTERE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO -

L'applicazione della media aritmetica in presenza di dati fortemente divergenti, come avvenuto nel caso di specie, integra un evidente vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà.

La regola, presumibilmente introdotta per ridurre l'incidenza di anomalie e garantire l'affidabilità della valutazione, viene di fatto smentita dal risultato concreto: la media aritmetica, di fronte a un valore fortemente difforme (70), determina un “appiattimento” del punteggio verso il basso, penalizzando ingiustamente la proposta progettuale dell'odierna ricorrente.

È del tutto incomprensibile la scelta di considerare affidabile e includere nel calcolo un punteggio chiaramente anomalo, senza alcuna verifica della sua attendibilità. Sarebbe stato più conforme alle regole di correttezza e alle migliori prassi internazionali adottare soluzioni statistiche alternative, quali l'esclusione del valore estremo (outlier), l'applicazione del principio di consensus tra valutatori o il ricorso alla mediana, strumenti notoriamente più idonei a neutralizzare l'effetto distorsivo di valutazioni abnormi.

La contraddittorietà della motivazione emerge in modo lampante: mentre si afferma di voler correggere una divergenza significativa tra i punteggi, si adotta invece un meccanismo che perpetua la distorsione, senza alcun riscontro sull'attendibilità del dato anomalo. Ne deriva un insanabile contrasto tra la finalità dichiarata e il mezzo utilizzato, che compromette

irrimediabilmente la legittimità dell'atto amministrativo.

Il procedimento avrebbe dovuto perseguire l'interesse pubblico di individuare e selezionare i progetti migliori sulla base di criteri oggettivi di merito e qualità. L'applicazione meccanica e acritica della media aritmetica, senza alcuna valutazione critica del singolo punteggio anormale, ha generato un esito contrario a tale interesse: la proposta progettuale è stata penalizzata non già per un reale difetto di merito, ma per l'errore macroscopico e ingiustificato di un singolo valutatore.

Questo *modus operandi* non solo si traduce in uno sviamento di potere, poiché l'amministrazione ha deviato dalla finalità propria della procedura, ma viola anche i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione. È stato altresì lesa il principio di proporzionalità, che impone di evitare sacrifici ingiustificati e sproporzionati rispetto alle esigenze organizzative dell'amministrazione.

In definitiva, l'adozione di una regola aritmetica priva di adeguata motivazione, applicata meccanicamente anche a fronte di evidenti anomalie, ha inficiato l'intero procedimento, determinando un risultato irragionevole, ingiusto e contrario ai principi fondamentali dell'azione amministrativa.

- SVIAMENTO E DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE BEST PRACTICES EUROPEE – ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA – ILLOGICITA' – MANCANZA DI TRASPARENZA PROCEDIMENTALE -

L'introduzione di una regola interna non pubblicata, difforme rispetto alle prassi consolidate nei principali programmi europei (quali Erasmus+,

Horizon Europe, ERC), configura un evidente sviamento di potere e una palese disparità di trattamento tra i partecipanti. Nelle procedure di selezione dell'Unione Europea, infatti, la gestione delle divergenze tra valutatori avviene sempre secondo meccanismi trasparenti, pubblici e predeterminati, conosciuti ex ante da tutti i concorrenti. Tali procedure prevedono strumenti come il consensus meeting, il consolidamento dei punteggi prima della valutazione finale o l'esclusione del valore estremo (outlier), in modo da garantire equità, neutralità e ponderazione.

A titolo esemplificativo, nel programma Erasmus+ la presenza di uno scostamento significativo tra i punteggi dei valutatori comporta l'automatica esclusione del punteggio più estremo e il consolidamento tra i due valori più vicini, favorendo così la trasparenza e la neutralizzazione di giudizi anomali. Analoghi principi di consensus e di revisione collegiale (panel review) sono previsti nei programmi Horizon Europe ed ERC, assicurando sempre che le regole del procedimento siano pubblicate e accessibili a tutti i candidati.

Al contrario, la scelta della Regione di adottare una regola automatica – quale la media aritmetica – non pubblicata, priva di motivazione specifica e non conoscibile dai partecipanti, si pone in aperto contrasto con i principi fondamentali di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e tutela del legittimo affidamento, che devono informare ogni procedura selettiva pubblica. La mancata pubblicazione e conoscibilità delle linee guida – contenenti la soglia dei 15 punti di scarto e la regola della media aritmetica – costituisce un ulteriore e grave vizio procedimentale, poiché impedisce ai partecipanti di conoscere preventivamente le regole applicate, di orientare

consapevolmente la propria partecipazione e di predisporre tempestive e adeguate difese in caso di divergenze valutative.

Questa asimmetria informativa, aggravata dalla mancata pubblicità delle regole, finisce per ledere in modo sostanziale il diritto di difesa, la partecipazione effettiva al procedimento e, in definitiva, la legittimità dell'intera procedura. Elementi quali la trasparenza e la prevedibilità delle regole del gioco sono infatti presidi indispensabili per garantire una competizione leale e per consentire a ciascun concorrente di tutelare pienamente i propri interessi.

Nel caso specifico, la Fondazione Federico II ha presentato articolate controdeduzioni avverso il punteggio iniziale di 65 (successivamente modificato in 70) senza tuttavia poter conoscere le linee guida interne e, in particolare, la regola che prevedeva il ricorso a un terzo valutatore in presenza di una discrepanza superiore a 15 punti tra i punteggi assegnati. È quindi evidente – e non necessita di ulteriori approfondimenti – che il diritto di difesa e la partecipazione procedimentale della Fondazione sono stati ingiustificatamente compromessi e sacrificati, in violazione dei principi basilari di trasparenza, parità di trattamento e buon andamento amministrativo.

Per tutto quanto dedotto quindi, richiamati e da considerarsi integralmente ritrascritti i motivi di ricorso principale ed i primi motivi aggiunti, gli atti impugnati risultano illegittimi e vanno annullati e riformati previa sospensione cautelare.

ISTANZA CAUTELARE

Del *fumus boni iuris* si è ampiamente detto nelle pagine che precedono, nel ricorso principale e nei primi motivi aggiunti, tutti atti ai quali si è più volte rinviato per la lettura delle argomentazioni complete in ordine alle censurate illegittimità degli atti presupposti cui è conseguita la presente impugnativa.

La Fondazione Federico II, dunque, insiste per la concessione della tutela cautelare, già richiesta nel ricorso principale e nei primi motivi aggiunti, e la reitera nei presenti motivi, sottolineando la persistente attualità e gravità del pregiudizio lamentato.

Permangono, infatti, sia il requisito del *fumus boni iuris*, ampiamente illustrato in relazione all'illegittimità degli atti impugnati, sia il *periculum in mora*, aggravato dall'imminente esaurimento delle risorse e dalla definitiva preclusione di ogni possibilità di tutela utile in caso di esecuzione dei provvedimenti impugnati.

La prosecuzione della procedura e la distribuzione delle risorse, in assenza di sospensione, determinerebbero un danno irreparabile per la Fondazione ricorrente e per i soggetti coinvolti nel partenariato, compromettendo in via definitiva le loro legittime aspettative e diritti.

In considerazione di tali circostanze, si chiede che codesto Ecc.mo Collegio adito disponga, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia degli atti gravati, così da preservare la situazione giuridica dedotta e garantire la piena effettività della tutela giurisdizionale.

La misura richiesta, peraltro, consentirebbe all'Amministrazione di riesaminare la posizione della Fondazione Federico II alla luce delle censure articolate e delle difese formulate dalla medesima, senza arrecare pregiudizio

agli interessi delle controparti e salvaguardando, anzi, il superiore interesse pubblico alla legalità e correttezza dell'azione amministrativa.

In via d'urgenza, l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, nell'adottare le misure cautelari richieste, voglia altresì ordinare all'amministrazione resistente di procedere a una nuova valutazione del progetto presentato dalla medesima, disponendo che il punteggio sia ricalcolato facendo la media aritmetica esclusivamente tra i due punteggi più omogenei e coerenti tra loro, con esclusione della valutazione anomala e manifestamente difforme, così come risultante dagli atti di causa, al fine di neutralizzare l'effetto distorsivo prodotto dal punteggio abnorme ed assicurare una corretta applicazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e buon andamento amministrativo.

In subordine, in considerazione delle peculiarità del caso e al fine di assicurare un'effettiva riedizione del potere, si chiede a codesto Ecc.mo T.A.R., di impartire specifiche direttive affinché il Comitato di Sorveglianza proceda a una rivalutazione del progetto presentato dalla Fondazione Federico II, affidando tale giudizio a due nuovi valutatori esterni, nominati in modo da garantire imparzialità e assenza di condizionamenti derivanti dalle precedenti valutazioni.

Tale misura propulsiva appare necessaria a ristabilire la parità di trattamento e la trasparenza della procedura, assicurando una valutazione oggettiva e non viziata della proposta progettuale.

Per tutte le ragioni esposte, la Fondazione Federico II, ut supra rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'Ecc.mo Collegio adito, in via preliminare, voglia accogliere la domanda cautelare, disponendo, se del caso anche con misure di carattere propulsivo, la sospensione degli atti impugnati e ordinando all'Amministrazione resistente di procedere al ricalcolo del punteggio della ricorrente mediante la media aritmetica delle sole due valutazioni tra loro omogenee escludendo la valutazione manifestamente anomala, con ogni consequenziale statuizione o, ordinando all'Amministrazione resistente di procedere a una nuova, imparziale valutazione del progetto presentato dalla Fondazione Federico II, mediante l'affidamento dell'esame a due valutatori esterni, in composizione diversa e libera da ogni possibile condizionamento derivante dalle precedenti valutazioni.

Nel merito, di accogliere il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati per le ragioni dedotte e con ogni consequenziale statuizione.

Si dichiara che il contributo unificato dovuto ammonta ad euro 650,00.

Catania – Palermo, li 2 ottobre 2025

Avv. Ottavio Vaccaro
(f.to digitalmente)